

Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (UE).”

Relazione illustrativa

Premessa

La Direttiva (UE) 2023/2413, è stata adottata il 18 ottobre 2023 con l'obiettivo di accelerare la transizione energetica dell'Unione Europea verso un sistema più sostenibile e meno dipendente dai combustibili fossili. Questa direttiva modifica la precedente Direttiva (UE) 2018/2001 e si inserisce in un contesto più ampio di politiche climatiche europee.

La direttiva rientra nel pacchetto "Fit for 55%" (Pronti per il 55%), che mira a ridurre le emissioni nette di gas serra dell'UE di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Per raggiungere l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 (come stabilito dal Green Deal europeo), è fondamentale aumentare drasticamente la quota di energia da fonti rinnovabili, dato che il settore energetico contribuisce per oltre il 75% alle emissioni totali di gas serra.

Inoltre, il piano REPowerEU, lanciato a seguito della crisi energetica e delle tensioni geopolitiche, ha evidenziato l'urgente necessità per l'UE di ridurre la sua dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, soprattutto dalla Russia. L'espansione delle rinnovabili è vista come una via strategica per rafforzare la sicurezza energetica dell'Unione.

La Direttiva RED III contiene una serie di misure volte a:

- Fissare un obiettivo vincolante per l'Unione di raggiungere almeno il 42,5% di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia entro il 2030, con l'ambizione di arrivare al 45%. Questo rappresenta un aumento significativo rispetto ai precedenti obiettivi.
- Semplificare e accelerare le procedure burocratiche per l'autorizzazione di nuovi impianti a energia rinnovabile hanno rappresentato un ostacolo significativo alla loro diffusione. Dichiarare lo sviluppo delle energie rinnovabili, degli impianti di stoccaggio e delle infrastrutture di rete come di "prevalente interesse pubblico", contribuendo a limitare dispute locali e ritardi.
- Promuovere l'uso della biomassa assicurando al contempo che la sua raccolta e utilizzo siano sostenibili, evitando impatti negativi sulla qualità del suolo e sulla biodiversità.
- Sfruttare il potenziale di integrazione delle energie rinnovabili nei consumi finali in settori chiave come quello degli edifici anche attraverso l'individuazione di obiettivi per l'aumento della quota di rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento degli edifici

La Direttiva rappresenta un pilastro fondamentale della strategia europea per affrontare il cambiamento climatico e garantire una maggiore autonomia energetica, accelerando l'implementazione delle fonti rinnovabili attraverso obiettivi ambiziosi e procedure più snelle.

Ciò premesso con il Decreto in esame sono recepite le disposizioni della presente Direttiva attraverso: l'aggiornamento del Decreto legislativo del 8 novembre 2021 n. 199, nonché con modifiche puntuali ai Decreti legislativi 79/1999, 102/2014, 28/2011, 93/2011, 66/2005.

Il recepimento della direttiva risulta essenziale per fornire l'impulso normativo necessario a livello nazionale, consentendo l'individuazione e l'attuazione di misure concrete volte a implementare e conseguire gli ambiziosi obiettivi delineati nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima trasmesso alla Commissione nel giugno 2024.

CAPO I

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

Art. 1

Modifiche al titolo del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo 1, **comma 1**, sostituisce il precedente titolo del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 con il seguente “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

All'articolo 2, **comma 1**, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 contenente le definizioni utilizzate ai fini del medesimo decreto sono state apportate modificazioni, sia in termini di soppressione che sostituzione di specifiche parole all'interno delle declaratorie ivi contenute. In particolare, le lettere a), d) e r) aggiornano le definizioni già contenute nel D.lgs. n. 199/2021, in coerenza le definizioni della Direttiva (UE) 2023/2413. La lettera dd) ricomprende nella definizione di biogas anche biometano e bioidrogeno, quali tipologie specifiche di combustibili e carburanti gassosi prodotti dalle biomasse, che rappresentano una peculiarità del mercato italiano e che essendo richiamati nell'articolato del decreto richiedevano una loro collocazione all'interno delle tipologie di combustibili definite nella Direttiva. La lettera ll), modifica la definizione già contenuta nel D.lgs. n. 199/2021, in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva (UE) 2023/2413. Al fine di garantire una coerenza del decreto in esame con le disposizioni normative vigenti si è ritenuto equiparare la dicitura “combustibili rinnovabili di origine non biologica” a quella di “carburanti rinnovabili di origine non biologica”. Per quanto riguarda la lettera pp), è stata estesa la definizione di fornitore di combustibile anche ad alcuni fornitori di energia elettrica per uso trasporti diversi dal ferroviario in coerenza a quanto previsto dagli obblighi derivanti dall'art. 39, D. lgs 199/2021 che recepisce le disposizioni dell'art. 25 della Direttiva (UE) 2023/2413, per i quali è stato individuato il soggetto obbligato come l'operatore del punto di ricarica ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del consiglio del 13 settembre 2023.

Si evidenzia, infine, l'inserimento delle seguenti nuove lettere al comma 1 dell'articolo 2: iii) “legname tondo industriale”; ll) “apparecchiatura per l'energia solare”; mmm) “zona di offerta”; nnn) “tecnologia innovativa per l'energia rinnovabile”; ooo) sistema di misurazione intelligente”; ppp) “punto di ricarica”; qqq) “mercati dell'energia elettrica”; rrr) “batteria per uso domestico”; sss) “batteria per veicoli elettrici”; tt) “batteria industriale”; uuu) “stato di salute”; vvv) “stato di carica”; zzz) “setpoint di potenza”; aaaa) “ricarica intelligente”; bbbb) “ricarica bidirezionale”; cccc) “punto di ricarica di potenza standard”; dddd) “industria”; eeee) “scopo non energetico”; ffff) “combustibili rinnovabili”; gggg) “efficienza energetica al primo posto”; hhhh) “piantagione forestale”; iii) “energia osmotica”; ll) “efficienza del sistema”; mmmm) “stoccaggio dell'energia co-ubicato”; nnnn) “veicolo elettrico solare”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo 3 è stato emendato al fine di trasporre a livello nazionale gli obiettivi in materia rinnovabili definiti nella Direttiva RED III. La Direttiva agli articoli 3 paragrafo 1, 15bis paragrafo 1, 22 paragrafo 1, 23 paragrafo 1, individua degli obiettivi relativi all'impiego di fonti rinnovabili in diversi settori di utilizzo.

Tali obiettivi sono stati recepiti aggiornando gli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili già delineati all'art 3 commi 1 e 2, poiché già presenti dal recepimento della Direttiva RED II, e integrandone di nuovi ai commi 2 bis, 2ter, 2 quater. Le disposizioni di carattere generale relative ai commi 3 e 4 sono state mantenute.

A seguire si riporta per ciascun comma una descrizione più dettagliata degli obiettivi in materia di rinnovabili delineati nei diversi ambiti.

Il comma 1 lettera a) modifica il comma 1 del D.lgs. 199/2021 per aggiornare l'obiettivo relativo alla quota di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali di energia al 2030 in accordo a quanto previsto nel PNIEC trasmesso alla Commissione Europea a luglio 2024. Si tratta dell'obiettivo più generale e comprensivo, calcolato in termini percentuali di energia da fonti rinnovabili sul totale dell'energia consumata nel paese nei diversi settori di utilizzo: elettricità, riscaldamento/raffrescamento, trasporti. Le modalità di calcolo dell'obiettivo sono delineate all'allegato I sezione A.

Il comma 1 lettera b) modifica il comma 2 del D.lgs. 199/2021 per aggiornare l'obiettivo di incremento di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento in conformità a quanto previsto dalla Direttiva (cfr. art. 23, par. 1). Questo obiettivo si concentra su un settore cruciale per la decarbonizzazione quello del riscaldamento e raffrescamento degli edifici e dell'industria, dove è richiesto un tasso di incremento annuo medio minimo della quota rinnovabile sia nel periodo 2021-2025, che nel periodo 2026-2030, con un tasso di crescita più significativo nel secondo. Le modalità di calcolo dell'obiettivo sono delineate all'allegato I sezione B.

Il comma 1 lettera c) introduce all'art.3 del D lgs. 199/2021 i seguenti commi:

- Il comma 2-bis. definisce l'obiettivo indicativo di Energia Rinnovabile nel Consumo Finale di Energia negli Edifici (2030). Questo obiettivo si focalizza specificamente sul settore edilizio, promuovendo l'integrazione delle energie rinnovabili per il consumo energetico totale degli edifici (riscaldamento, raffrescamento, elettricità) in accordo a quanto previsto nel PNIEC trasmesso alla Commissione Europea a luglio 2024. Include l'installazione di pannelli solari fotovoltaici e termici, l'uso di pompe di calore e altre soluzioni per rendere gli edifici più efficienti e meno dipendenti dai combustibili fossili. È un obiettivo delineato come "indicativo" dalla Direttiva, il che significa che è un target ambizioso ma non vincolante. Le modalità di calcolo dell'obiettivo sono delineate all'allegato I sezione D.
- Il comma 2-ter. definisce l'obiettivo indicativo relativo all'aumento della quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell'industria in conformità a quanto previsto dalla Direttiva (cfr. art. 22bis par.1). Le modalità di calcolo dell'obiettivo sono delineate all'allegato I sezione E.
- Il comma 2-quater definisce l'obiettivo indicativo di capacità elettrica installata da tecnologie rinnovabili innovative al 2030 in conformità a quanto previsto dalla Direttiva (cfr. art. 3 par.1). Tale obiettivo è volto a sostenere lo sviluppo e la diffusione di tecnologie rinnovabili emergenti o meno mature, delineate nel dettaglio nell'allegato I sezione C ed

include tecnologie quali l'eolico offshore galleggiante, l'energia geotermica avanzata, il solare a concentrazione, o altre soluzioni innovative per la produzione di energia elettrica. È un obiettivo delineato come "indicativo" dalla Direttiva, il che significa che è un target ambizioso ma non vincolante in senso stretto, volto a incentivare la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di queste tecnologie che saranno cruciali nel lungo periodo.

Art. 4

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

All'articolo 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è inserito dopo il comma 2 un nuovo comma, il 2-bis, che prevede che il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica può affidare al GSE la gestione di strumenti, meccanismi e incentivi previsti dal presente decreto, nonché l'attuazione delle misure del PNRR, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica al 2030. Per la copertura dei costi si applica quanto già previsto dall'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 che stabilisce che gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività.

Art. 5

Inserimento dell'articolo 4-bis (Principi relativi ai regimi di sostegno all'energia da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo recepisce quanto previsto dai paragrafi 2, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinques dell'articolo 3 della direttiva introducendo all'interno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, un nuovo articolo 4-bis recante principi in materia di biomassa. La disposizione si inserisce nel quadro degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di corretta gestione delle risorse naturali, ponendo particolare attenzione all'utilizzo della biomassa legnosa e al rispetto del principio dell'uso a cascata.

Si stabilisce innanzitutto che la produzione di energia da biomassa debba avvenire nel rispetto del principio della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di evitare distorsioni sul mercato delle materie prime e di ridurre gli impatti negativi sulla biodiversità, sull'ambiente e sul clima. In questo senso, le misure di sostegno alla produzione di energia da biomassa legnosa sono consentite soltanto quando non risultino possibili utilizzi alternativi più sostenibili, quali la produzione di prodotti a base di legno, il prolungamento del ciclo di vita degli stessi, il riutilizzo e il riciclaggio. Per esigenze di legittimo affidamento dei beneficiari, sono fatte salve, in conformità al proposto articolo 42, comma 18-ter, del decreto legislativo n. 199 del 2021 (come inserito ad opera dell'articolo 19, comma 1, lettera p), del decreto legislativo in commento), le misure di sostegno salvaguardate dal legislatore europeo secondo quanto previsto all'articolo 29, paragrafo 15, della direttiva 2018/2001/UE, come modificata dalla direttiva 2023/2413/UE. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione della previsione secondo cui misure di sostegno sono ammesse nel rispetto

del principio dell'uso della biomassa legnosa a cascata. Nel definire i predetti criteri, modalità e condizioni, occorre tener conto della necessità di operare un bilanciamento tra le esigenze del sistema energetico e quelle di economia circolare.

Sono previste deroghe motivate a tali principi. In particolare, il MASE, sentito il MASAF, può autorizzarle in presenza di esigenze di sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Ulteriori deroghe sono ammesse nei casi in cui l'industria locale non sia in grado di impiegare la biomassa legnosa per gli utilizzi prioritari previsti, purché essa provenga da attività di gestione forestale volte a garantire operazioni di diradamento precommerciale o connesse alla prevenzione degli incendi boschivi, da esbosco di recupero a seguito di eventi naturali documentati oppure da raccolta di legnami non idonei al trattamento.

Al fine di garantire la trasparenza è previsto l'obbligo per il MASE di notificare annualmente alla Commissione europea una sintesi delle deroghe disposte, specificandone le motivazioni e l'ambito geografico di applicazione.

Viene inoltre recepita la disposizione eurounitaria secondo cui non è possibile concedere nuove misure di sostegno finanziario diretto per l'utilizzo a fini energetici di legname pregiato, come tronchi da sega, legname da impiallacciatura, legname tondo di qualità industriale, ceppi e radici, salvo eccezioni individuate con apposito decreto ministeriale. È altresì esclusa la possibilità di concedere sostegni finanziari alla produzione di energia rinnovabile mediante incenerimento di rifiuti, se non nel rispetto degli obblighi di raccolta differenziata.

Un'ulteriore limitazione riguarda la produzione di energia elettrica da biomassa forestale: non possono infatti essere concesse nuove misure di sostegno né può essere fatto ricorso a misure di sostegno da rinnovare per impianti destinati esclusivamente a produzione di sola elettricità ovvero non cogenerativi quindi con contestuale produzione di calore utile. Fanno eccezione due ipotesi, vale a dire il caso di produzione elettrica in regioni individuate nei piani per una transizione giusta adottati ai sensi del regolamento (UE) 2021/1056, nonché il caso di impianti che applicano sistemi di cattura e stoccaggio della CO₂ derivante dalla biomassa.

Esula dall'ambito di applicazione dell'articolo in commento ogni misura di sostegno che soddisfi i requisiti previsti dall'articolo 41, comma 18-ter, del decreto legislativo n. 199 del 2021 (come inserito ad opera dell'articolo 19, comma 1, lettera p), del decreto legislativo in commento), in recepimento dell'articolo 29, paragrafo 15, della direttiva 2018/2001/UE, come modificata dalla direttiva 2023/2413/UE. In sostanza, sono salvaguardati dai principi e dalle limitazioni di cui all'articolo in commento i regimi di sostegno a lungo termine già in essere in epoca antecedente l'entrata in vigore della direttiva "RED III".

Art. 6

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo 6, dello schema legislativo in esame apporta modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

In particolare, il numero 1) della lettera a) del comma 1 apporta le pertinenti modificazioni alla lettera a) del comma 1 del citato articolo 5, al fine di adeguare le caratteristiche generali dei meccanismi di sostegno dedicati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili alle previsioni del regolamento (UE) 2019/943 così come modificato dal regolamento (UE) 2024/1747 e in particolare alle previsioni del nuovo articolo 19-quinquies. Tale modifica si rende necessaria in quanto la Commissione europea valuta i regimi di sostegno, a norma del TFUE, sulla base delle previsioni del

predetto articolo 19-quinquies, da qui la necessità di armonizzare la normativa primaria al contesto eurounitario.

Il numero 2) della lettera a) del comma 1, modifica la lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021 al fine di favorire, nell'ambito della definizione dei citati meccanismi di supporto, un processo di ottimizzazione finalizzato a massimizzare il valore per il Sistema del mix produttivo di risorse presenti nel mercato che tenga conto di elementi caratterizzanti il Sistema e della sua evoluzione attesa anche in termini di sviluppo delle necessarie infrastrutture di trasmissione, distribuzione e stoccaggio e risolvere le principali criticità riscontrate dall'applicazione dei contratti alle differenze convenzionali nella fase di investimento, in linea con le previsioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4-bis della direttiva (UE) 2023/2413.

Il numero 1, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 dello schema in esame apporta modificazioni alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021, al fine di chiarire che quanto ivi previsto si applica anche nel caso di impianti realizzati in zone di accelerazione, in quanto queste ultime, così come individuate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024 ai sensi della direttiva (UE) 2023/2413, rappresentano un sotto-insieme delle aree idonee.

Il numero 2, della lettera b) del comma 1 integra il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021 di una nuova lettera (e-ter), allo scopo di armonizzare il dettato normativo con le previsioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2023/2413 prevedendo che nell'ambito dei meccanismi di sostegno siano stabilite le specifiche tecniche che devono essere rispettate per l'accesso ai meccanismi stessi e per l'ammissibilità nell'ambito degli appalti pubblici. Infine, il numero 3) della lettera b) del comma 1 apporta modifiche alla lettera f) dell'articolo 5 comma 5, al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 199 del 2021 così come introdotto dal presente decreto.

Art. 7

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

All'articolo 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 è introdotta al comma 1, la lettera *b-bis*) che prevede, quale recepimento dell'articolo 15 par. 2 della Direttiva (UE) 2023/2413, che siano stabilite le specifiche tecniche che devono essere rispettate per l'accesso ai regimi di sostegno e per l'ammissibilità nell'ambito degli appalti pubblici.

Art. 8

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo introduce un impegno del Governo a definire entro il 2025 un quadro di cooperazione con altri Stati membri per lo sviluppo di progetti comuni in materia di energie rinnovabili. La norma stabilisce che vengano concordati almeno due progetti comuni entro il 2030 e un terzo entro il 2033,

considerando costi e benefici. I progetti *offshore* sono da individuare in coerenza con Piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata per ciascun bacino marittimo e con i piani europei elaborati da ENTSO-E, ma con possibilità di integrare esigenze locali e coinvolgere enti territoriali e soggetti privati. Gli stessi progetti sono inclusi nei piani di gestione dello spazio marittimo, tenendo conto delle attività già in corso nelle zone interessate. La partecipazione dell'Italia al meccanismo unionale di finanziamento delle rinnovabili è considerata equivalente alla realizzazione di tali progetti, semplificando gli adempimenti e rafforzando l'integrazione con gli strumenti europei. È infine disciplinata la notifica degli accordi di cooperazione stipulati, inclusa la data di operatività dei relativi progetti comuni alla Commissione europea.

Art. 90

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo si rende necessario per rendere concretamente attuabile quanto previsto dall'articolo 11 della citata Direttiva, nell'ambito dei progetti comuni con Paesi terzi. La modifica si inserisce quindi in un quadro coerente di recepimento, contribuendo in modo diretto e sostanziale alla sua implementazione.

Pertanto, si coglie l'occasione per introdurre un adeguamento mirato, con l'obiettivo di dare piena attuazione alle disposizioni della direttiva, favorendo l'avvio dello scambio di energia elettrica con Paesi terzi limitrofi, a beneficio del raggiungimento degli obiettivi sulle fonti rinnovabili al 2030. Questo intervento intende promuovere l'interconnessione e la produzione di energia da fonti rinnovabili, senza necessariamente generare costi sulla bolletta elettrica a carico dei consumatori.

In particolare, le modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 17 mirano a chiarire e delimitare il quadro giuridico per l'importazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da Paesi terzi, cioè non appartenenti all'Unione europea.

In primo luogo, si specifica che tale importazione è "contabilizzata" ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di rinnovabili. Ciò significa che essa può contribuire al computo degli obiettivi italiani previsti dall'art. 3 del decreto, nel rispetto delle condizioni stabilite.

Sempre al comma 1 si introduce un principio di cautela: le importazioni non beneficiano automaticamente di incentivi economici. Tali benefici sono ammissibili solo se previsti da specifici accordi intergovernativi.

Infine, l'aggiunta della locuzione "laddove previsto" all'inizio della lettera a) rafforza il carattere facoltativo e condizionato del sostegno economico, chiarendo che gli incentivi sono possibili solo se esplicitamente contemplati negli accordi con il Paese terzo interessato.

La norma, così modificata, garantisce un approccio selettivo e bilanciato all'importazione di energia rinnovabile da Paesi extra-UE, salvaguardando gli interessi del sistema nazionale e assicurando coerenza con la politica energetica e ambientale europea.

Art. 10

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo modifica il comma 1 dell'articolo 26 ampliando l'ambito di applicazione della norma: accanto agli interventi sugli edifici esistenti, sono ora inclusi anche gli interventi di ristrutturazione

di un impianto termico, purché tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili (comma 1, lettera a).

A questa modifica si aggiunge l'introduzione del nuovo comma 2-bis, che stabilisce che, salvo casi di impossibilità tecnica, economica o funzionale, l'obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili può essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III. Gli enti locali sono chiamati a disciplinare le modalità attuative di questa disposizione tramite appositi regolamenti (comma 1, lettera b).

Art. 11

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

La definizione del calore e freddo di scarto, contenuta nella direttiva 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (cd. RED II), non è stata modificata dalla direttiva 2023/2413 (cd. RED III), tuttavia, assume una rilevanza particolare in questo ambito la recente pubblicazione delle *Linee Guida della Commissione Europea sugli aspetti del calore e freddo negli articoli 15a, 22a, 23 e 24 della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413*, del 15 aprile 2025.

Alla luce degli orientamenti della Commissione, infatti, il comma 2-bis che è aggiunto all'articolo 27 del d.lgs. 199/2021, specifica con maggiore dettaglio le caratteristiche del calore e del freddo che, a livello nazionale, possono essere annoverati nella definizione di cui al precedente periodo, includendo in essa la quota dei rifiuti non già conteggiata come rinnovabile.

Tale specifica trova effetto nell'implementazione della disciplina di cui all'articolo 27 del d.lgs. 199/2021, rendendo possibile, per i soggetti obbligati, il conteggio di calore di scarto ai fini del soddisfacimento dell'obbligo, e in generale risulta in linea con quanto previsto dall'articolo 15-bis, paragrafo 2 della direttiva 2018/2001, come modificata dalla direttiva 2023/2413 (cd. RED III), favorendo il conseguimento degli obiettivi nazionali di incremento delle fonti rinnovabili termiche.

Art. 12

Inserimento dell'articolo 29-bis (Accesso alle informazioni e ai dati delle batterie ad uso industriale, domestico e dei veicoli) al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo 29-bis è volto al recepimento dell'articolo 20-bis, paragrafo 3, della Direttiva UE 2413/23. In particolare, si prevede che entro dodici mesi:

- a) le batterie immesse in consumo consentono ai proprietari e agli utenti e ai soggetti terzi che agiscono per loro conto, di accedere a titolo gratuito, in tempo reale, a condizioni non discriminatorie e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, alle informazioni del sistema di gestione della batteria, quali la capacità, lo stato di salute, lo stato di carica e il set point di potenza;
- b) i veicoli elettrici immatricolati consentono ai proprietari e agli utenti di detti veicoli e ai soggetti terzi che agiscono per loro conto, in tempo reale, a condizioni non discriminatorie e a titolo

gratuito, di accedere ai dati di bordo dei veicoli quali lo stato di salute, lo stato di carica, il setpoint di potenza e la capacità della batteria. Deve essere consentito altresì l'accesso, ove opportuno, alla posizione dei veicoli elettrici, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati.

La disposizione muove dall'esigenza di fare in modo che i servizi di flessibilità e di bilanciamento derivanti dall'aggregazione dei mezzi di stoccaggio distribuito siano sviluppati in modo competitivo, così da sfruttare il loro potenziale ai fini dei servizi per il mercato. Quindi i proprietari o gli utenti delle batterie (a uso domestico e industriale) e dei veicoli elettrici e i soggetti che agiscono per loro conto, quali gestori dei sistemi energetici degli edifici, fornitori di servizi di mobilità e altri partecipanti al mercato dell'energia elettrica, devono poter accedere alle informazioni di base delle batterie e dei veicoli. Per consentire ai produttori di tali beni, non già in grado di conformarsi alle nuove disposizioni all'entrata in vigore del provvedimento, di adeguarsi alle nuove prescrizioni è stato previsto un termine di 12 mesi.

Art. 13

Modifiche alla rubrica del TITOLO V del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

È stata modificata la rubrica del Titolo V del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199.

Art. 14

Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo 40 introduce alcune modifiche in particolare:

- Alla **lettera a)** vengono esplicitati i tetti massimi all'utilizzo, sia specifici per i biocarburanti ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39 che cumulativi per i biocarburanti e bioliquidi ai fini dell'raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, quando derivanti da colture "*food e feed*". Questa previsione è stata prevista già nella direttiva RED II e vuole scoraggiare l'uso energetico di colture adatte all'alimentazione. Qui sono stati inserite le percentuali esatte, che in sede di recepimento della RED II furono messe in termini generici non disponendo dei dati del GSE relativi agli anni in questione. Rispetto ai quali va calcolata la percentuale massima utilizzabile.
- Analogamente, alla **lettera b)** vengono esplicitati i tetti massimi all'utilizzo, sia specifici per i biocarburanti ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39 che cumulativi per i biocarburanti e bioliquidi ai fini dell'raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, quando derivanti da colture che presentano alti rischi di emissioni indirette derivanti dal cambio di uso del suolo (ILUC).
- La **lettera c)** è stata introdotta con il recepimento della direttiva RED II e riguardava il divieto all'utilizzo di biocarburanti prodotti da olio di palma e PFAD, a meno che non siano certificati come a basso rischio ILUC; questa disposizione è una peculiarità nazionale, che non trova corrispondenza nella direttiva, sebbene alcuni Stati membri abbiano stabilito di proibire l'utilizzo della palma prima del 2030, per scoraggiare la deforestazione indiretta. Nella versione proposta è stato eliminato il divieto all'utilizzo di PFAD, in quanto per questo residuo è impossibile dimostrare che provenga da colture che presentano un basso rischio ILUC.

Art. 15

Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

Al fine di armonizzare le disposizioni del d.lgs. 199/2021, il contenuto dell'articolo 41 è stato riprodotto negli articoli relativi alla disciplina dei biocarburanti. Più precisamente i primi due commi del predetto articolo sono stati inseriti nell'articolo 47-*bis* del D.lgs 199/2021 specifico sulla banca dati unionale. In ragione di ciò, l'articolo 41 è stato abrogato.

Art. 16

Modifiche alla rubrica del CAPO II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

È stata modificata la rubrica del CAPO II, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199.

Art. 17

Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo 42 disciplina i criteri di sostenibilità, di risparmio emissivo e di efficienza che i biocombustibili devono rispettare per godere di regimi di sostegno nonché per essere conteggiati ai fini degli obblighi di cui all'articolo 39 e dell'obiettivo di cui all'articolo 3.

Il **comma 1** esplicita i concetti sopra enunciati, sono stati corretti alcuni riferimenti sbagliati ai vari commi successivi.

Al **comma 2** è stata modificata la soglia, in termini di potenza dell'impianto di produzione di energia elettrica, sotto la quale gli operatori possono essere esonerati dalla certificazione. Inoltre, è stata introdotta anche una soglia in termini di capacità massima, nel caso di impianti di digestione anaerobica, per poter parimenti essere esonerati. Queste disposizioni sono state fedelmente riprese dalla direttiva.

Al **comma 3** è stata introdotta la previsione che gli impianti di digestione anaerobica, tra cui anche quelli esonerati di cui al comma 2, garantiscono la copertura delle vasche di digestato con sistemi di captazione e recupero di gas. Questa disposizione è stata prevista per evitare rilasci di metano durante la fase di stoccaggio del digestato nelle vasche apposite, assicurando in questo modo un importante risparmio in termini di emissioni di gas serra della filiera biogas/biometano.

I **commi 4 e 5** sono rimasti invariati.

Il **comma 6** è stato modificato per esplicitare meglio il ruolo di ISPRA. L'ISPRA ha il compito di controllare a campione i piani di monitoraggio concernenti la qualità del carbonio del suolo redatti dagli operatori che utilizzano, per la produzione di biocombustibili, residui agricoli. La disposizione era già presente nel decreto legislativo n. 199/2021 ma si è intervenuti sul testo per renderla più chiara.

I **commi 7, 8 e 9** disciplinano i criteri di sostenibilità per le biomasse agricole, dove viene previsto che i biocombustibili provenienti dall'agricoltura non debbano essere prodotti a partire da materie prime ottenute su particolari tipi di terreni (classificati come tali nel gennaio 2008, ovvero successivamente, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato dette situazioni),

esplicitati nei singoli commi. Tutte le modifiche apportate riprendono fedelmente quanto previsto dalla direttiva.

In particolare, il **comma 7** elenca i terreni ad alta biodiversità, dove:

- alla lettera a) tra le foreste primarie, sono state aggiunte anche le foreste antiche (o, nel caso dell'Italia, i boschi vetusti);
- alla lettera d) è stato eliminato il rimando a successivi criteri da definire da parte della CE per i terreni erbosi, in quanto sono stati emanati;
- alla lettera e) è stata aggiunta la brughiera

Inoltre, alla fine del comma sono state introdotte le condizioni in cui queste previsioni (riconducibili ai casi in cui non siano rispettati criteri ad esse dedicati) si applicano anche alle biomasse legnose.

Il **comma 8**, invece, elenca i terreni che presentano alte scorte di carbonio, dove, alla fine, parimenti al comma 7, vengono introdotte le condizioni in cui queste previsioni (riconducibili ai casi in cui non siano rispettati criteri ad esse dedicati) si applicano anche alle biomasse legnose.

Il **comma 9**, che disciplina le torbiere, parimenti agli altri due introduce le condizioni in cui queste previsioni (riconducibili ai casi in cui non siano rispettati criteri ad esse dedicati) si applicano anche alle biomasse legnose.

I **commi 10 e 11** disciplinano i criteri di sostenibilità a cui devono sottostare i biocombustibili provenienti da biomasse forestali, e le modifiche introdotte riprendono fedelmente quanto riportato in direttiva.

In particolare, al **comma 10** è stato sostituito, nel paragrafo iniziale, il rimando ad un successivo atto della CE con il Regolamento UE 2022/2448, nel frattempo emanato. Inoltre, alla **lettera a)**, che disciplina i criteri di raccolta nei paesi che abbiano attuato leggi nazionali o locali sul tema:

- il numero 4) è stato modificato, riprendendo fedelmente quanto riportato dalla direttiva, per disciplinare nel dettaglio le modalità con cui debba avvenire la raccolta della biomassa, introducendo anche esplicito riferimento al possibile degrado delle foreste antiche, nonché al rispetto di altri parametri quali, ad esempio, le soglie massime per i grandi tagli a raso, ecc.
- è stato introdotto il numero 6), che indica chiaramente che le foreste in cui è raccolta la biomassa forestale non debbano provenire da terreni che presentano gli status elencati nei commi precedenti relativi alle biomasse agricole
- è stato introdotto il numero 7), con cui si prevede che gli impianti che producono biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa forestale rilascino una dichiarazione di affidabilità, corroborata da processi interni a livello dell'impresa, comprovante che la previsione richiesta al numero 6) sia stata rispettata

Alla **lettera b)** sono stati dettagliati i criteri di raccolta da attuare nei paesi che non abbiano leggi nazionali o locali sul tema, dove devono essere quindi implementati sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento forestale che garantiscano il rispetto di una serie di condizioni, quali:

- al numero 1), la legalità delle operazioni di raccolta;
- al numero 2), la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di raccolta,
- al numero 3), la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall'autorità competente (a meno che non sia dimostrato che la raccolta di tali materie prime non ha interferito con detti scopi di protezione della natura),

- al numero 4), che la raccolta sia effettuata tenendo conto di quanto previsto al numero 4) della lettera a), e
- al numero 5) che mantenga o migliori la capacità produttiva a lungo termine delle foreste.

Il **comma 11** è rimasto invariato.

Il **comma 12** disciplina il criterio di risparmio emissivo in termini di emissioni gas serra, già presente nelle precedenti direttive RED. In particolare, questo criterio prevede il superamento di una soglia minima di risparmio intesa come emissioni calcolate durante tutto il ciclo di vita, rispetto al carburante fossile di riferimento, che è diversa a seconda di una serie di condizioni (biocombustibile di riferimento, data di entrata in funzione dell'impianto). La direttiva RED III interviene nuovamente su queste soglie di risparmio, aumentando le varie casistiche (viene introdotto, ad esempio, come parametro discriminante la potenza dell'impianto)

Rispetto a quanto previsto a livello comunitario, è stato inoltre previsto un valore di risparmio specifico per il biometano immesso nella rete del gas (pari al valore più conservativo, quindi alla situazione più virtuosa); infatti, quando il biometano viene immesso in rete, non è possibile sapere la data di entrata in funzione dell'impianto di utilizzo, né la soglia di potenza, in base alla quale la direttiva introduce varie soglie minime di risparmio. Questa problematica è comune, è stata già segnalata alla CE che ha preso consapevolezza di questa imprecisione e con la quale c'è un dialogo in atto per la risoluzione del problema. Questo problema non riguarda il caso del trasporto perché in quel caso la data di entrata in funzione riguarda l'impianto di produzione del biocarburante e non quello dell'utilizzo)

I **commi 13, 14 e 15** sono rimasti invariati.

Il **comma 16** è stato ampliato per prevedere l'istituzione di sistemi di certificazione semplificati per gli impianti a biomasse solide di potenza compresa tra 7,5 kW e 20 kW (possibilità prevista dalla Comunità europea), al fine di minimizzare i costi. In attesa di questi, per tali impianti è stato previsto l'esonero dalla certificazione (fino al 30/06/27). Inoltre, è rimasta la previsione del decreto che istituisce il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili.

Il **comma 17** è abrogato, in quanto rimanda al mantenimento di alcuni articoli del decreto 66/2005 che vengono abrogati in questo stesso testo, al capo VI art.42

I **commi 18 e 18 bis** sono rimasti invariati.

Il **comma 18-ter** è nuovo e stabilisce, riprendendo fedelmente quanto disciplinato nella direttiva, che biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa possono essere conteggiati, ai fini degli obblighi di cui all'articolo 39 e dell'obiettivo di cui all'articolo 3, in particolari condizioni in termini di regimi di sostegno già erogati e criteri da rispettare.

Art. 18

Inserimento dell'articolo 42 – bis (Criteri di riduzione delle emissioni) al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

Dopo l'articolo 42, è inserito l'articolo 42-bis, concernente i criteri di riduzione delle emissioni che devono rispettare RFNBO (combustibili rinnovabili di origine non biologica) e RFC (carburanti da carbonio riciclato), che devono essere rispettati per poter essere conteggiati negli obblighi/obiettivi. Queste tipologie di carburanti innovativi sono disciplinate a parte, non essendo di origine biologica.

In particolare, il **comma 1** è dedicato ai RFNBO e stabilisce la soglia di risparmio minimo in termini di emissioni gas serra, rispetto al combustibile fossile di riferimento, che è pari al 70%.

Parimenti, il **comma 2** stabilisce la medesima soglia di risparmio (70%) anche per i carburanti da carbonio riciclato.

Il **comma 3**, infine, specifica, riprendendo fedelmente la direttiva, che questa regola vale a prescindere dal fatto che questi siano stati prodotti o importati nell'Unione.

Art. 19

Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo 43 disciplina come verificare il rispetto dei criteri disciplinati nei commi precedenti.

Esso ha subito principalmente lievi modifiche, ai **commi dall'1 al 6**, legate all'aggiornamento di riferimenti normativi o all'ampliamento di portata anche alle nuove tipologie di carburanti.

Il **comma 8** presenta una disposizione che era stata già introdotta con la direttiva RED II relativa alla raccolta statistica e la messa a disposizione dei consumatori delle informazioni sull'origine e sul tipo di materie prime dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. Nella versione aggiornata è stato specificato che queste informazioni devono essere pubblicate e messe a disposizione dei consumatori in forma facilmente accessibile e di agevole consultazione sui vari siti web dei soggetti interessati, che a livello nazionale sono stati identificati come quelli sia dei fornitori sia del GSE.

Il **comma 10-bis** è stato introdotto come misura di raccordo con la normativa che disciplina il sistema di scambio di quote ETS (Emission Trading System): esso stabilisce che ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da biomassa, certificati secondo il sistema nazionale di sostenibilità nell'ambito del meccanismo ETS europeo, possano essere attribuiti fattori di emissione pari a zero, come chiarito da documentazione prodotta dalla Commissione. Infine, il comma riconosce la validità di altri sistemi nazionali di certificazione di sostenibilità di altri Stati membri, a condizione che vi sia un accordo di mutuo riconoscimento tra i rispettivi sistemi nazionali.

Art. 20

Inserimento dell'articolo 45 – bis (Funzionalità di ricarica intelligente) al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo 45-bis, in recepimento dell'articolo 20-bis, paragrafo 4, della Direttiva UE 2413/2013, prevede che, al fine di garantire funzionalità di ricarica intelligente e di comunicazione diretta con i sistemi di misurazione intelligenti, a partire dal 30 giugno 2026, i punti di ricarica di potenza standard, non accessibili al pubblico installati sul territorio nazionale dovranno essere certificati conformemente all'allegato X della norma tecnica CEI 021. A tal riguardo, il funzionamento di un'infrastruttura di ricarica normale non accessibile al pubblico è particolarmente importante per promuovere l'integrazione dei veicoli elettrici nel sistema elettrico, in quanto è ubicata dove i veicoli elettrici sono parcheggiati ripetutamente e per lunghi periodi di tempo, ad esempio in edifici con accesso limitato, parcheggi per i dipendenti o parcheggi affittati.

Art. 21

Modifiche alla rubrica del TITOLO VI del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

È stata modificata la precedente rubrica del TITOLO VI con la seguente *“Informazione, formazione, garanzie di origine e tracciabilità”*.

Art. 22

Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

La modifica apportata al **comma 2** contribuisce a rendere il sistema delle garanzie di origine (GO) più moderno, preciso e coerente con le esigenze di mercato e con gli sviluppi normativi europei in materia di tracciabilità energetica. Si intende migliorare la chiarezza, la completezza e la trasparenza delle GO rafforzandone il ruolo come strumento di certificazione dell'energia da fonti rinnovabili. L'estensione dell'ambito delle GO anche a gas, idrogeno e fonti utilizzate per il riscaldamento o raffrescamento si rende necessaria in virtù della crescente rilevanza che tali vettori stanno assumendo nel panorama energetico nazionale ed europeo. Parallelamente, l'inclusione dei combustibili rinnovabili gassosi non biologici (es. idrogeno verde) consente di tenere conto delle nuove filiere in via di sviluppo. Un ulteriore elemento qualificante è la possibilità di indicare le tempistiche di produzione su base oraria o sub-oraria, particolarmente utile per garantire coerenza tra produzione e consumo in contesti dinamici come le comunità energetiche o le offerte a tempo. Infine, si prevede che la quantità standard di una GO pari a 1 MWh può essere suddivisa in una frazione, purché sia un multiplo di 1 Wh recependo quanto previsto dalla direttiva in materia di frazionamento ma lasciando una soglia minima volta a mantenere una sufficiente agilità del meccanismo.

La modifica al **comma 3** favorisce la partecipazione dei piccoli produttori e delle comunità energetiche al sistema delle GO, rendendolo più accessibile, meno oneroso e più vicino alle reali esigenze dei territori. Il modello energetico sta evolvendo verso una configurazione sempre più distribuita, con l'ingresso attivo di cittadini, piccole imprese, enti locali e associazioni nella produzione e nella gestione dell'energia. In questo contesto, risulta fondamentale predisporre strumenti normativi e amministrativi in grado di agevolare la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili su scala locale. La semplificazione delle informazioni richieste per impianti di piccola taglia (sotto i 50 kW), la possibilità di qualificazione semplificata e l'introduzione di corrispettivi ridotti sono misure concrete per sostenere questa transizione. Inoltre, l'obbligo di specificare se l'energia prodotta è autoconsumata o immessa in rete risponde alla necessità di valorizzare l'autoconsumo e le forme collettive di gestione energetica, come le comunità rinnovabili, sempre più centrali nelle politiche ambientali. In sintesi, questa modifica va nella direzione di rendere il sistema delle GO più inclusivo, efficiente e aderente al nuovo paradigma energetico, in cui non solo i grandi operatori, ma anche i soggetti minori possono contribuire attivamente agli obiettivi di decarbonizzazione.

Le modifiche introdotte al **comma 6** sono volte a garantire che le GO accompagnino le partite di biometano lungo la catena di consegna. In particolare, qualora il biometano sia ritirato e incentivato dal GSE, le garanzie vengono trasferite gratuitamente al GSE, che le vende insieme al biometano tramite procedure concorrenziali. Se invece il biometano non viene ritirato dal GSE, le garanzie restano al produttore, che le commercializza direttamente con il gas.

La nuova disposizione introdotta con il **comma 6-bis** mira a colmare un vuoto normativo che, fino ad ora, non imponeva in modo chiaro ai fornitori di gas l'obbligo di garantire la tracciabilità dell'energia

rinnovabile offerta nelle proprie proposte commerciali. Con questa modifica, si punta a rafforzare il sistema di GO nel settore del gas, assicurando che ogni dichiarazione ambientale fatta ai consumatori sia supportata da una documentazione reale e verificabile. È un passo importante verso un sistema energetico più trasparente e responsabile, che evita il rischio di comunicazioni ingannevoli o di greenwashing. Il richiamo all'articolo 47-bis, comma 6, serve ad esplicitare che le GO relative al gas rinnovabile devono essere gestite esclusivamente attraverso la banca dati dell'Unione, secondo un sistema integrato di equilibrio di massa, al fine di rafforzare il principio di tracciabilità e integrità delle stesse.

L'introduzione del requisito tecnico sulla rete (immissione e prelievo del gas rinnovabile) serve a garantire che la certificazione sia possibile laddove la rete sia tecnicamente idonea a consentire l'immissione o il prelievo del gas rinnovabile, condizione necessaria per l'annullamento delle relative GO. In sintesi, questa norma risponde all'esigenza di creare un quadro di regole certe e coerenti per la tracciabilità del gas rinnovabile, contribuendo alla transizione energetica e offrendo maggiori garanzie ai consumatori.

Art. 23

Inserimento dell'articolo 47-bis (Banca dati dell'Unione europea di cui all'articolo 31bis della direttiva (UE) 2023/2413) al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo riprende quanto precisato nella direttiva in merito all'istituzione di una banca dati europea che garantisca la tracciabilità sia dei biocombustibili liquidi e gassosi che dei RFNBO. L'istituzione è stata prevista già con la direttiva RED II (recepita all'articolo 41, oggetto di abrogazione) tuttavia la CE si è resa conto della necessità introdurre disposizioni maggiormente specifiche; ciò ha comportato la necessità di dedicare un articolo specifico al funzionamento della medesima banca dati.

In particolare:

Il **comma 1** prevede che l'inquadramento di tutti i soggetti interessati con le relative modalità di partecipazione obbligatoria alla banca dati avvenga tramite successiva emanazione di specifici decreti nel rispetto delle esigenze di segretezza delle informazioni commercialmente sensibili. Saranno infatti necessari elementi di dettaglio, che dovranno anche recepire quanto stabilito in uno specifico regolamento di esecuzione delle Commissioni Europee, attualmente in fase di perfezionamento.

Il **comma 2** riprende il contenuto della direttiva per stabilire gli elementi minimi che dovranno essere caricati sulla banca dati per garantire la tracciabilità.

Il **comma 3** identifica le istituzioni che avranno accesso alla banca dati, specificandone la finalità. In particolare, il ruolo del GSE e del Ministero vengono poi ulteriormente dettagliati nei commi successivi, mentre l'accesso all'agenzia delle dogane è stata prevista per poter effettuare controlli sui dati inerenti i fornitori di carburanti, incrociando i dati in proprio possesso, anche per finalità diverse da quelle della tracciabilità.

Il **comma 4** stabilisce che per i fornitori di carburanti per aviazione debba essere rispettato quanto previsto dal Regolamento 2023/2405, che disciplina specificatamente il comparto dell'aviazione, comprese le modalità di partecipazione alla banca dati.

Il **comma 5** stabilisce, riprendendo fedelmente la direttiva, che sistemi volontari o nazionali possono utilizzare sistemi di dati di terzi come intermediari per la raccolta dei dati. Questa disposizione è stata

introdotta in quanto la mole di dati da inserire è ingente e quindi si è data la possibilità di potersi avvalere anche di intermediari di supporto.

Il **comma 6** disciplina la tracciabilità dei biocarburanti gassosi, riconoscendo che, nel caso della tracciabilità dei combustibili gassosi, per garantire la tracciabilità ci si possa avvalere anche di un sistema di garanzie di origine, secondo le modalità che verranno disciplinate nei decreti di cui al comma 1.

Il **comma 7 e 8** individuano le autorità nazionali competenti (MASE e GSE) e i relativi compiti. In particolare, il Ministero dovrà assicurare l'implementazione da parte di tutti i soggetti interessati nonché avere la supervisione del funzionamento, mentre il GSE dovrà assicurare il caricamento dei dati dei vari operatori economici e in generale tutte le attività di interfaccia con l'Unione europea inerenti alla gestione, implementazione e monitoraggio della banca dati (nonché di verifica, come dettagliato al comma 10)

Il **comma 9** disciplina le modalità di trasmissione dei dati da parte dei fornitori di carburanti che avviano la propria attività successivamente all'avvio del portale. Questo passaggio direttamente al Ministero si rende necessario per assicurare ai fornitori che iniziano la propria attività nel corso dell'anno di poter immediatamente operare

Il **comma 10** disciplina le modalità di verifica dell'accuratezza e completezza dei dati caricati, che sarà a carico del GSE, il quale si potrà avvalere anche degli organismi di certificazione

Il **comma 11** si riferisce alle modalità con cui il GSE viene remunerato per questa nuova attività e, in particolare, si precisa che alla stessa si provvede mediante un corrispettivo posto in capo agli operatori economici obbligati, determinato con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 24

Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

Le modifiche introdotte all'articolo 48 del Decreto Legislativo 199/2021 mirano a potenziare e aggiornare il sistema di monitoraggio nazionale del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), affidato al GSE.

Tra le novità vi è l'introduzione al comma 1 della disposizione volta specificatamente a monitorare la produzione e l'uso dell'idrogeno e dei combustibili rinnovabili non biologici in Italia, compresi i dati di import-export, riconoscendo il loro ruolo chiave nella decarbonizzazione.

Inoltre, il GSE viene autorizzato a creare archivi informatici per raccogliere informazioni dettagliate sull'utilizzo e funzionamento degli apparecchi quali pompe di calore e impianti a fonti rinnovabili al fine di migliorare l'accuratezza statistica del monitoraggio dell'autoconsumo e altre rilevazioni nell'ambito delle rinnovabili e dell'efficienza energetica.

È rafforzato il monitoraggio del quadro nazionale delle misure per l'energia elettrica rinnovabile. Questa attività è svolta per il tramite Piattaforma di monitoraggio del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e la stessa prevede la ricognizione dei regimi di sostegno e misure in vigore oltre che delle barriere alla diffusione delle energie rinnovabili.

Art. 25

Modifiche all'ALLEGATO I

Sezione A. Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili

Le modifiche sono volte principalmente a recepire alcune novità introdotte in ambito RFNBO in relazione al calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili nel particolare:

il punto 1-bis stabilisce che l'energia prodotta da combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) viene conteggiata nel settore specifico in cui viene consumata, sia esso elettrico, termico o dei trasporti. Questo assicura una corretta attribuzione e tracciabilità dell'energia rinnovabile nei diversi settori di utilizzo.

Il punto 1-ter fornisce i criteri per la contabilizzazione RFNBO nell'ambito della cooperazione internazionale. In particolare, questi combustibili sono conteggiati nel Paese dove vengono consumati. Tuttavia, gli Stati membri possono stipulare accordi per conteggiarli nel Paese di produzione. Per evitare il doppio conteggio, l'accordo deve essere notificato alla Commissione Europea e specificare la quantità, la ripartizione tra i Paesi e la durata.

Le altre modifiche apportate sono di carattere secondario e riguardano essenzialmente l'aggiornamento della rubrica e alcune modifiche puntuali in coerenza alla direttiva RED III.

Sezione B. Calcolo della Quota di Energia da Fonti Rinnovabili nel Riscaldamento e Raffrescamento

Le modifiche sono volte principalmente a recepire alcune novità introdotte relativamente alla possibilità di conteggiare il calore di scarto ed elettricità in relazione al calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili nel riscaldamento e raffrescamento.

Calore e freddo di scarto: Possono essere conteggiati per un aumento medio annuo fino a un limite di 0,4 punti percentuali. Il ricorso al conteggio del calore e freddo di scarto comporta un incremento del target complessivo di cui all'art. 3 comma 2 (espresso in termini di incremento medio annuo pari a 0,8% nel periodo 2021-2025 e 1,1% nel periodo 2026-2030) pari alla metà del valore del calore di scarto impiegato. Di conseguenza l'aumento complessivo può crescere fino a 1,0 punto percentuale per il periodo 2021-2025 e fino a 1,3 punti percentuali per il periodo 2026-2030, a seconda della metà dei punti percentuali di calore e freddo di scarto conteggiati.

Energia elettrica rinnovabile: L'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per il riscaldamento e raffrescamento può essere conteggiata per un aumento medio annuo fino a 0,4 punti percentuali, a patto che l'efficienza dell'unità di generazione sia superiore al 100%. L'aumento complessivo segue gli stessi limiti del punto precedente (fino a 1,0 punto percentuale per il 2021-2025 e 1,3 punti percentuali per il 2026-2030). Il calcolo si basa sulla quota media di energia elettrica rinnovabile fornita a livello nazionale nei due anni precedenti.

Sezione C. Calcolo della capacità installata da fonti rinnovabili innovative

In questa sezione sono definite le tecnologie che contribuiscono agli obiettivi di nuova capacità da installare da fonti rinnovabili innovative (5% al 2030) di cui all'art.3 comma 2quater.

Tali tecnologie includono: l'eolico off shore a fondazioni galleggianti, fotovoltaico galleggiante, fotovoltaico ad alta efficienza, idrogeno verde, le celle a combustibile, il solare termodinamico, le energie marine e la geotermia avanzata.

Sezione D. Calcolo dell'obiettivo di energia rinnovabile nel consumo finale di energia negli edifici

Questa sezione definisce come viene calcolata la quota indicativa di energia rinnovabile negli edifici per il relativo obiettivo indicativo di cui all'art.3 comma 2bis pari al 40,1%, includendo diversi contributi:

- a) Energia prodotta in loco: quella generata direttamente negli edifici o nelle loro vicinanze.
- b) Energia da rete: l'energia rinnovabile prelevata dalla rete elettrica, gas o teleriscaldamento
- c) Calore e freddo di scarto: possono essere conteggiati fino a un massimo del 20% della quota. Se vengono inclusi, la quota nazionale indicativa viene aumentata di una misura pari alla metà della percentuale di calore e freddo di scarto conteggiata.

Sezione E. Calcolo dell'aumento della quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell'industria

Nel settore industriale, ai fini del calcolo degli aumenti medi annui della quota di energia da fonti rinnovabili, come previsto dall'articolo 3 comma 2ter è stata introdotta la possibilità di includere anche il contributo derivante dal recupero di calore e freddo di scarto. Tale contributo può essere considerato fino a un massimo di 0,4 punti percentuali, ma solo a condizione che il recupero avvenga attraverso sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti. Sono espressamente escluse dal computo le reti destinate all'approvvigionamento di un singolo edificio, quelle in cui l'energia termica è interamente consumata in loco e quelle in cui l'energia termica non è oggetto di vendita. Qualora si scelga di includere questo contributo, l'aumento medio annuo della quota rinnovabile viene incrementato di un valore pari alla metà dei punti percentuali attribuibili al calore e al freddo di scarto conteggiati.

Questa disposizione mira a valorizzare il recupero energetico da processi industriali, incentivando l'uso di infrastrutture energetiche efficienti e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

Art. 26

Modifiche all'ALLEGATO III

L'articolo introduce una serie di modifiche sostanziali all'Allegato III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ridefinendone la struttura e il contenuto in modo da rafforzare gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Il campo di applicazione viene ampliato e precisato: le disposizioni si applicano non solo agli edifici di nuova costruzione, ma anche agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, sia di primo che di secondo livello, nonché agli edifici oggetto di interventi sull'impianto termico.

La sezione dedicata agli obblighi di utilizzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili stabilisce percentuali minime di copertura dei consumi energetici, differenziate in base alla tipologia di intervento. Per gli edifici nuovi, la soglia è fissata al 60%, mentre per le ristrutturazioni importanti di primo livello è del 40%, e per quelle di secondo livello e per gli interventi sull'impianto termico è del 20%. Tali percentuali si riferiscono sia alla produzione di acqua calda sanitaria, sia alla climatizzazione invernale ed estiva. Per gli edifici pubblici, gli obblighi sono ulteriormente rafforzati, con una maggiorazione di cinque punti percentuali rispetto agli obblighi generali di integrazione delle fonti rinnovabili.

A partire dal 1° gennaio 2026, le soglie di copertura saranno oggetto di revisione almeno quinquennale, in funzione dell'evoluzione tecnologica, introducendo così un meccanismo dinamico di aggiornamento normativo.

Le modifiche si inseriscono nel quadro degli aggiornamenti normativi volti a rafforzare l'efficacia delle politiche di promozione delle fonti rinnovabili nel settore edilizio previste nell'articolo 15, paragrafo 1, della Direttiva RED III, in coerenza anche agli obiettivi definiti nel PNIEC.

Art. 27

Modifiche all'ALLEGATO IV

L'articolo modifica l'Allegato IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di aggiornare i requisiti minimi tecnici per gli impianti termici alimentati da fonti rinnovabili, distinguendo tra quelli che non accedono ad incentivi e quelli che beneficiano di regimi incentivanti, con l'obiettivo di garantire una maggiore efficienza energetica e una più coerente applicazione delle normative europee in materia di *ecodesign*.

La modifica più significativa riguarda il paragrafo 2, che viene integralmente sostituito e ridenominato "Sezione B. Requisiti minimi per gli impianti che accedono ad incentivi". In questa sezione, si introducono obblighi specifici per l'installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia termica, o di sistemi equivalenti di regolazione modulante, su tutti i corpi scaldanti, con alcune eccezioni tecniche. Tali eccezioni riguardano i locali in cui l'installazione risulti tecnicamente non fattibile, quelli dotati di centraline di termoregolazione con dispositivi modulanti, e gli impianti progettati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

La sezione prosegue con una disciplina dettagliata relativa alle pompe di calore, distinguendo tra applicazioni residenziali e industriali, e tra pompe di calore elettriche e altre tipologie. Per le pompe di calore elettriche, l'accesso agli incentivi è subordinato al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica stagionale e SCOP, in conformità ai regolamenti europei sull'*ecodesign*. Le prestazioni devono essere dichiarate e garantite dal costruttore, sulla base di prove effettuate secondo la norma UNI EN 14825.

Per i generatori alimentati a biomassa l'accesso agli incentivi è subordinato al rispetto di una serie di condizioni tecniche, ambientali e operative, tra cui la certificazione ambientale (classe 5 stelle o superiore), la sostituzione di impianti obsoleti e inquinanti, e il rispetto di limiti stringenti sulle emissioni di particolato primario. Sono previste deroghe limitate e ben circoscritte, ad esempio per le aziende agricole operanti in aree non metanizzate, purché si garantisca una riduzione significativa delle emissioni. Inoltre, vengono stabiliti requisiti specifici per ciascuna categoria di impianto (caldaie, stufe, termocamini), con riferimento alle norme UNI EN applicabili, ai rendimenti minimi, ai sistemi di accumulo termico, e alla qualità certificata dei combustibili utilizzati (pellet, legna, cippato, bricchette).

Per quanto riguarda il solare termico e il *solar cooling*, l'accesso agli incentivi è subordinato al possesso della certificazione *Solar Keymark* o, in alternativa, di certificazioni equivalenti per sistemi prefabbricati. Vengono inoltre stabiliti valori minimi di producibilità specifica, differenziati per tipologia di collettore e località di riferimento, nonché requisiti di garanzia, conformità all'installazione e compatibilità tecnica. Per gli impianti di *solar cooling*, sono introdotti parametri specifici relativi al rapporto tra superficie solare e potenza frigorifera, e per le macchine DEC, alla superficie minima solare in funzione del volume d'aria trattata.

Gli scaldacqua a pompa di calore devono appartenere almeno alla classe A di efficienza energetica, mentre i sistemi ibridi *factory made* devono rispettare precisi rapporti di potenza tra pompa di calore e caldaia, con quest'ultima obbligatoriamente a condensazione. I sistemi bivalenti, infine, devono garantire la compatibilità tra i componenti, la presenza di sistemi di regolazione avanzati e, in caso di fabbricanti diversi, l'asseverazione tecnica da parte di un professionista abilitato.

L'articolo introduce una disciplina tecnica specifica per una particolare configurazione impiantistica: le pompe di calore "*add-on*", ovvero sistemi integrativi installati in abbinamento a caldaie esistenti. L'obiettivo della norma è quello di incentivare soluzioni ibride che migliorino l'efficienza energetica degli impianti termici esistenti, senza richiedere la sostituzione completa del generatore principale, purché siano rispettati requisiti stringenti di compatibilità, prestazione e sicurezza.

L'ultima parte dell'articolo completa il quadro dei requisiti minimi per l'accesso agli incentivi per impianti termici alimentati da fonti rinnovabili, includendo due ulteriori tipologie di intervento: l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti e la sostituzione con impianti basati su microgenerazione alimentata da fonti rinnovabili.

Gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento sono ammessi agli incentivi solo se le reti di teleriscaldamento risultano censite nell'"Anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento" istituita da ARERA con deliberazione 574/2018/R/tlr. Questo vincolo garantisce che gli incentivi siano destinati esclusivamente a sistemi che rispettano criteri di efficienza energetica e tracciabilità amministrativa, evitando il sostegno a soluzioni non conformi o non monitorate. Per quanto riguarda gli impianti basati su microgeneratori alimentati da fonti rinnovabili, la norma stabilisce requisiti tecnici stringenti.

Art. 28

Modifiche all'ALLEGATO V

All'Allegato V sono recepite testualmente le novità introdotte all'Allegato III della RED III relativamente alla modifica del contenuto rinnovabile delle ETBE.

Art. 29

Modifiche all'ALLEGATO VI

All'Allegato VI sono recepite testualmente le novità introdotte all'Allegato V della RED III relativamente alla metodologia di calcolo delle emissioni di gas serra finalizzata al calcolo del risparmio emissivo relativo a biocarburanti e bioliquidi.

Art. 30

Modifiche all'ALLEGATO VII

All'Allegato VII sono recepite testualmente le novità introdotte all'Allegato VI della RED III relativamente alla metodologia di calcolo delle emissioni di gas serra finalizzata al calcolo del risparmio emissivo relativo a combustibili da biomassa.

Art. 31

Modifiche all'ALLEGATO VIII

All'Allegato VIII sono state apportate lievi modifiche recependo le novità introdotte dall'Allegato IX della RED III.

CAPO II

Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”.

Art. 32

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

La proposta è volta al recepimento dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 20-*bis* della Direttiva UE 2413/23. In particolare, il comma 1, che integra le vigenti disposizioni dell'articolo 3 del D.lgs. n. 79 del 1999 sul gestore della rete di trasmissione, prevede che:

- a) L'ARERA entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione disciplini i criteri e modalità affinché il gestore della rete renda disponibili i dati in merito alla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili immessa in rete per ciascuna zona di mercato;
- b) Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 120 giorni dall'adozione della regolazione di cui alla lettera a), disciplini i criteri e le modalità con cui il gestore della rete renda disponibili le informazioni sul contenuto emissivo dell'energia elettrica fornita in ciascuna zona di mercato;
- c) I dati di cui alle lettere a) e b) siano resi disponibili con una risoluzione temporale corrispondente alla regolazione del mercato e comunque con frequenza non superiore all'ora e in un formato che consenta l'interoperabilità affinché possano essere utilizzati dai soggetti aventi diritto attraverso dispositivi elettronici di comunicazione.

CAPO III

Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”.

Art. 33

Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

Si integra l'articolo 38 del D.lgs. n. 93 del 2011 in materia di compiti dei distributori, dispone affinché l'ARERA, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, definisca i criteri e le modalità

con cui i gestori della rete di distribuzione rendano disponibili i dati, in modo anonimo e formato aggregato, i dati riguardanti l'energia elettrica da fonti rinnovabili generata e immessa nella rete dagli auto consumatori e dalle comunità di energia rinnovabile, assicurando l'interoperabilità degli stessi e in modo da poter essere letti da dispositivi elettronici di comunicazione.

CAPO IV

Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”

Art. 34

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

All'articolo 15, sono stati inseriti i commi 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinques*, con i quali si disciplina in modo più organico e puntuale il sistema di certificazione e qualificazione professionale per installatori e progettisti nel settore delle energie rinnovabili.

Il comma 1-*ter* stabilisce che, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, saranno definiti sistemi di certificazione per installatori e progettisti di impianti di riscaldamento e raffrescamento in edilizia, industria e agricoltura, per installatori di impianti fotovoltaici (incluso lo stoccaggio energetico), e per installatori di punti di ricarica che permettano la gestione intelligente della domanda energetica. I criteri di riferimento saranno quelli indicati nell'Allegato 4.

Il comma 1-*quater* affida alla FIRE (Federazione Italiana per l'uso razionale dell'energia) il compito di pubblicare e aggiornare annualmente l'elenco dei soggetti certificati secondo i sistemi definiti dal comma 1-*ter*. FIRE dovrà anche redigere una relazione annuale sull'adeguatezza del numero di installatori qualificati rispetto agli obiettivi di crescita delle rinnovabili. I costi di gestione saranno a carico dei soggetti certificati.

Il comma 1-*quinques* prevede che il programma nazionale di informazione e formazione (di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 102 del 2014) includa percorsi formativi specifici per il conseguimento delle certificazioni e qualifiche professionali, con particolare attenzione a PMI e liberi professionisti. Le tecnologie coperte includono impianti di riscaldamento e raffrescamento rinnovabili, sistemi fotovoltaici con stoccaggio, punti di ricarica intelligenti e soluzioni innovative nel settore.

Art. 35

Modifiche all'ALLEGATO 4

L'articolo interviene in maniera sostanziale sull'Allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ridefinendone la struttura e ampliandone il contenuto.

La modifica principale consiste nell'estensione dell'ambito soggettivo e oggettivo della norma: non si parla più soltanto di “certificazione degli installatori”, ma di “formazione e certificazione di installatori e progettisti di impianti che utilizzano energia da fonti rinnovabili”. Questo cambiamento riflette l'evoluzione del settore e l'esigenza di garantire competenze qualificate non solo nella fase esecutiva, ma anche in quella progettuale.

Il preambolo viene aggiornato per includere esplicitamente i sistemi di certificazione, le qualificazioni equivalenti e i programmi di formazione, riconoscendo la pluralità di percorsi formativi e di attestazione delle competenze.

Vengono poi introdotti nuovi paragrafi che dettagliano le caratteristiche dei certificati, le modalità di acquisizione delle competenze e i requisiti dei programmi di formazione. In particolare, si prevede che i certificati siano facilmente comprensibili e identificabili, che la formazione garantisca sia conoscenze teoriche che pratiche, e che gli installatori di impianti a biomassa, pompe di calore, sistemi geotermici, solari fotovoltaici e termici, nonché dei punti di ricarica, siano certificati da fornitori accreditati o da sistemi equivalenti.

Il programma di formazione deve rispettare criteri di accreditamento, inclusività, continuità e copertura territoriale, e deve disporre di attrezzature tecniche adeguate. È inoltre richiesto che vengano offerti percorsi modulari di aggiornamento, compatibili con la formazione professionale per giovani e adulti, e che siano riconosciute le competenze pregresse. Si promuove l'acquisizione di qualifiche trasversali, evitando la specializzazione su singoli marchi, e si prevede che anche produttori, istituti e associazioni possano svolgere il ruolo di fornitori di formazione. La qualificazione ha durata limitata e il rinnovo è subordinato alla frequenza di corsi di aggiornamento.

CAPO V

Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”

Art. 36

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Con l'introduzione del nuovo comma 2-*bis* all'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, viene ampliato il contenuto del rapporto previsto al comma 1, includendo una serie di valutazioni strategiche volte a rafforzare la pianificazione energetica nazionale. In particolare, il rapporto dovrà contenere una valutazione del potenziale nazionale di energia da fonti rinnovabili e dell'utilizzo del calore e del freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento. Inoltre, sarà richiesta un'analisi delle aree idonee per un impiego a basso rischio ambientale e del potenziale relativo ai progetti residenziali di piccola taglia.

La valutazione dovrà considerare le tecnologie disponibili e economicamente praticabili, sia per usi industriali che domestici, con l'obiettivo di definire traguardi e misure concrete per incrementare l'uso di energia rinnovabile e, ove possibile, promuovere il recupero di calore e freddo di scarto tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Il tutto dovrà essere orientato alla definizione di una strategia nazionale a lungo termine per la riduzione delle emissioni di gas serra e dell'inquinamento atmosferico legato al riscaldamento e al raffrescamento.

Infine, la valutazione dovrà essere elaborata nel rispetto del principio dell'efficienza energetica al primo posto, e le risultanze del rapporto saranno integrate nel PNIEC, contribuendo alla coerenza e all'efficacia delle politiche energetiche nazionali (comma 1, lettera a)).

CAPO VI

Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 “Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel”

Art. 37

Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

La modifica proposta riprende fedelmente quanto previsto dalla direttiva, dove è stato ridefinito l’ambito di applicazione della direttiva 98/70/CE. Di conseguenza, è necessario modificare il decreto legislativo n. 66 del 2005 specificando all’articolo 1, comma 1 che oggetto dello stesso sono “le specifiche tecniche dei combustibili destinati all’utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e, quando non sono in mare, le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna”.

Art. 38

Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

L’abrogazione riprende fedelmente quanto previsto dalla direttiva. Sono state apportate due modifiche alle definizioni previste nel decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, di fornitore e a quella di biocarburanti, per assicurare la coerenza con la direttiva RED III.

Art. 39

Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

Si prevede l’eliminazione dell’ultimo periodo dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 che non risulta più necessario alla luce dell’evoluzione tecnologica del parco dei veicoli immessi in commercio e che rischia di essere un ostacolo operativo allo sviluppo dell’uso della bio-benzina, anche alla luce degli sviluppi della disciplina eurounitaria in materia di energia da fonti rinnovabili, quale quella contenuta nella direttiva (UE) 2023/2413.

L’esigenza di distinguere nel D.Lgs. n. 66 del 2005 la benzina E10 (etanolo da 5 a 10%v.) dalla benzina E5 (etanolo da zero a 5%) era necessaria nel 2015 per salvaguardare i veicoli incompatibili con la E10, attraverso la E5 che fungeva da protection grade. Una parte dei veicoli circolanti all’epoca, infatti, non era in grado di funzionare con il combustibile E10 e non prevedere la vendita anche di un combustibile con un tenore di etanolo inferiore, avrebbe creato notevoli problemi agli utenti della strada. Un DM collegato al D.Lgs. 66 ha esteso il protection grade fino al 2020 dopodiché, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica dei veicoli, ad oggi tutti compatibili con la benzina E10 non è più stato necessario procedere con la previsione di immissione sul mercato del combustibile a due tenori di etanolo. Ad oggi, pertanto, indipendentemente che una benzina abbia un tenore di etanolo pari al 5% o fino al 10% è possibile procedere all’etichettatura di tale benzina nella categoria E10.

Si precisa che solo in Italia si era scelto nel 2015 di procedere con la previsione di immissione sul mercato di due differenti benzine. Nel resto d'Europa, infatti, nessuna benzina etichettata con E10 doveva avere un contenuto minimo di etanolo del 5% v. come in Italia.

Sotto il profilo ambientale le benzine E5 ed E10 sono totalmente identiche tranne che per il contenuto di etanolo che nel caso della E10 può essere superiore al 5% il che non può che migliorare la qualità ambientale del prodotto. Infatti, mentre tutte le altre caratteristiche ambientali sono le stesse (aromatici, benzene, zolfo, tensione di vapore, ecc.) l'eventuale presenza di etanolo in concentrazione superiore contribuisce ad abbattere maggiormente i gas climalteranti senza alcun effetto collaterale. Per questo motivo la stessa Commissione UE ha raccomandato con la RED III una maggiore diffusione della benzina E10.

La normativa sui biocarburanti in Italia impone obblighi crescenti di prodotti rinnovabili nelle benzine attraverso i decreti attuativi della RED II. Nel 2025 l'obbligo è pari al 3% in energia che nel 2026 salirà al 3,4% sempre in termini di energia. Per adempiere a tali obblighi gli operatori hanno a disposizione oltre all'etanolo anche altri componenti rinnovabili (bioETBE, bioMTBE, bionafta, ecc.) per cui il contenuto di etanolo può essere variabile, a volte superiore al 5% a volte inferiore.

Per quanto la disposizione relativa alla immissione in commercio di benzina con due differenti tenori di etanolo non sia più stata prorogata, il periodo soppresso mantiene in vigore l'obbligo per gli operatori di distinguere sia nei terminali di stoccaggio che nei punti vendita se distribuiscono benzina E5 o E10. Questo determinerebbe per gli operatori stessi costi sproporzionati senza alcun beneficio sia in termini ambientali che operativi.

Rimuovendo tale disposizione sarà possibile etichettare con l'etichetta E10 sia una benzina che ha un contenuto di etanolo inferiore al 5% e sia una benzina con contenuto di etanolo superiore al 5%, come del resto avviene in tutta Europa. D'altro canto, l'operatore che voglia mantenere solo la benzina E5 è liberissimo di farlo e l'eliminazione della disposizione non introduce alcun impedimento.

In definitiva dal punto di vista della protezione ambientale non un arretramento ma sicuramente un miglioramento essendo tutti i componenti necessari per la E10 sia rinnovabili che privi di qualunque elemento dannoso per la qualità dell'aria ambiente (aromatici, benzene, zolfo).

Art. 40

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

All'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 sono state apportate modifiche ai commi 2 e 3 al fine di adeguare il quadro normativo in materia di combustibili stradali alle previsioni della direttiva RED III di introdurre nel mercato nazionale combustibile diesel con un tenore di biodiesel pari massimo al 10%, salvaguardando, anche alla luce del considerato 99, i veicoli per i quali non risulta ad oggi compatibilità con tale combustibile, e per il quale è necessario utilizzare un diesel con un tenore massimo di biodiesel pari al 7%.

Il considerato 99 della Direttiva RED riporta che "per quanto riguarda i componenti a base biologica nel combustibile diesel, il riferimento nella direttiva 98/70/CE al combustibile diesel B7, ossia il combustibile diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) fino al 7 %, limita le opzioni disponibili per conseguire gli obiettivi più elevati di incorporazione dei biocarburanti di cui

alla direttiva (UE) 2018/2001. Ciò è dovuto al fatto che quasi tutta la fornitura di combustibile diesel nell'Unione è già di tipo B7. Per questo motivo la percentuale massima di componenti a base biologica dovrebbe essere aumentata dal 7 % al 10 %. Per sostenere la diffusione sul mercato del B10, ossia il combustibile diesel con un tenore di FAME fino al 10 %, è necessario che a livello di Unione vi sia un carburante B7 di protezione per il diesel con un tenore di FAME fino al 7 % a causa dell'elevata percentuale di veicoli non compatibili con il B10 che presumibilmente costituirà il parco veicoli entro il 2030. Ciò dovrebbe riflettersi nell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 98/70/CE”.

Il legislatore nel promuovere l'introduzione di combustibile diesel con un più alto grado di biodiesel spinge per l'immissione sul mercato di un *protection grade* per i veicoli incompatibili con il B10.

La previsione replica quanto già previsto per il combustibile benzina nel 2015, declinato in Italia con l'introduzione dell'obbligo di distribuzione dell'E5 e dell'E10. Tale previsione deve essere pertanto essere riproposta anche per il combustibile diesel, attraverso un meccanismo già ampiamente conosciuto dagli operatori.

Nel dettaglio, si prevede che le imprese di produzione o importazione di combustibili che, direttamente o indirettamente, riforniscono di combustibili gli impianti di distribuzione debbano assicurare la commercializzazione di combustibile diesel avente un tenore di biodiesel non superiore al 7 per cento presso almeno il 30 per cento degli impianti di distribuzione.

Per i depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in cui si commercializza il combustibile di biodiesel superiore al 7 per cento è prevista la messa a disposizione degli utenti un elenco, avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, in cui sono indicati i veicoli incompatibili con l'utilizzo di tale combustibile.

Sono inoltre disciplinate le attività di informazione al Ministero e pubblicazione di dati e informazioni agli utenti

Art. 41

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

Al fine di coordinare le disposizioni del D.lgs. n. 66 del 2005 sono abrogati i commi *2 bis* e *2 ter* dell'art. 7 del D.lgs. n. 66 del 2005, funzionali all'articolo 7 bis del predetto decreto a sua volta abrogato dall'art.44 del decreto in esame.

In particolare, il comma *2 bis* prevede la trasmissione di una relazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica alla Commissione Europea sul rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7 *bis* da parte dei fornitori di carburanti. Essendo questo obbligo venuto meno, decade anche l'obbligo di trasmissione della relazione alla CE

Il comma *2 ter* va a dettagliare il contenuto della relazione di cui al comma *2 bis*, pertanto anche esso cessa di esistere.

Art. 42

Modifiche all'articolo 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

L'abrogazione riprende fedelmente quanto previsto dalla direttiva. La Commissione Europea ha ritenuto importante fondere il precedente obiettivo previsti in questi articoli e in quelli della direttiva RED II per i trasporti nei nuovi definiti nella direttiva RED III.

Si ritiene importante che queste disposizioni si applichino già dal 2025, in quanto il mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto impone ingenti sanzioni e la direttiva doveva essere recepita dagli Stati membri entro maggio 2025.

Art. 43

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

All'articolo 9 in materia di sanzioni sono state apportate modifiche al comma 3, introducendo le nuove fattispecie previste dalla direttiva RED III in materia di obblighi per i gestori delle imprese di produzione o importazione di combustibili e per i gestori degli impianti di distribuzione e per i gestori dei depositi commerciali di mettere a disposizione degli organi di controllo informazioni circa gli impianti di distribuzione di combustibile diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) non superiore al 7 per cento e del pubblico informazioni circa i veicoli incompatibili con l'utilizzo di combustibile diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) superiore al 7 per cento.

Art. 44

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

All'Allegato I sono state apportate modifiche recependo le novità introdotte dall'Allegato II della direttiva RED III in materia di metodi di prova e specifiche della benzina.

Art. 45

Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

All'Allegato II sono state apportate modifiche recependo le novità introdotte dall'Allegato II della direttiva RED III in materia di metodi di prova e specifiche del combustibile diesel.

Art. 46

Modifiche all'allegato V del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

All'allegato V sono state apportate alcune modifiche volte ad aggiornare il quadro dei metodi di prova e dei dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel ai recenti aggiornamenti intervenuti a livello dell'Unione europea.

Art. 47

Modifiche agli allegati V-bis, V-bis.1, V-bis.2 e V-bis.3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

Gli allegati riportati in rubrica definiscono le modalità di conteggio delle emissioni di gas serra al fine del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7 bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, nonché alle modalità di trasmissione dei dati da essi forniti alla Commissione, di cui all'articolo 7, commi 2 *bis* e 2 *ter*. Al fine di armonizzare le disposizioni del d.lgs. n. 66 del 2005, tenuto conto dell'abrogazione dei predetti articoli, sono abrogati anche gli allegati che ne disciplinavano le relative modalità attuative.

Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (UE).”

Relazione tecnica

CAPO I

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N.199.

Art. 1

Finalità e modifiche al titolo del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

La disposizione modifica il titolo del d.lgs. n. 199/2021. Per la sua natura ordinamentale, pertanto, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 2

Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199.

La disposizione modifica e integra le definizioni di cui al d.lgs. n. 199/2021. Per la sua natura ordinamentale, pertanto, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 3

Modifiche all'articolo 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199.

Da un punto di vista tecnico quantitativo gli obiettivi in materia di rinnovabili sono stati quantificati sia tenendo conto dei valori delineati dalla Direttiva RED III che degli obiettivi programmatici indicati nell’ultimo PNIEC trasmesso alla Commissione a giugno 2024. A seguire per ciascun comma si forniscono i razionali con cui sono stati definiti i valori declinati per ciascun obiettivo.

Il comma 1 delinea l’obiettivo relativo alla quota di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali di energia al 2030. In tale ambito la Direttiva prevede (cfr. art. 3 par.1) che gli Stati membri provvedono collettivamente con obiettivi definiti nei loro Piani nazionali per l’energia e Clima a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell’Unione nel 2030 sia almeno pari al 42,5 %. Il PNIEC 2024 individua in quest’ambito un obiettivo nazionale del 39,4 % nei consumi finali da rinnovabili al 2030 che è stato di conseguenza utilizzato per aggiornare il precedente valore del 30% a sua volta definito sulla base del precedente PNIEC 2019.

Nel comma 2 dove sono declinati gli obiettivi di incremento di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento: la RED III introduce (cfr art. 23 par.1) degli incrementi progressivi per due specifici periodi (2021-2025 e 2026-2030), tramite dei tassi annui medi annui di crescita obbligatoria per questo settore (rispettivamente 0,8% e 1,1%), che ciascuno stato membro è tenuto a conseguire. Tali valori sono andati a modificare i valori pregressi definiti



sulla base di quanto previsto dalla precedente Direttiva. Si evidenzia come tale obiettivo rispetto alla precedente direttiva non assume più carattere indicativo.

Nel comma 2-bis, per quanto riguarda la quantificazione l'obiettivo Indicativo di Energia Rinnovabile nel Consumo Finale di Energia negli Edifici al 2030, la RED III presenta un obiettivo indicativo del 49% di energia rinnovabile negli edifici entro il 2030 a livello UE. Il PNIEC 2024 individua un obiettivo del 40,1% consumo finale di energia negli edifici da conseguire entro il 2030 a livello nazionale che è stato utilizzato come valore di riferimento.

Nel comma 2-ter e 2-quater gli obiettivi relativi all'aumento della quota di fonti rinnovabili nell'industria e l'obiettivo indicativo di capacità elettrica installata da tecnologie innovative ricalcano i valori definiti nella direttiva rispettivamente all'art.3 paragrafo 1 e all'art. 22 par. 1.

Le disposizioni suddette, limitandosi al mero aggiornamento degli obiettivi relativi all'energia rinnovabile, in linea con la direttiva, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4

Modifiche all'articolo 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199.

L'affidamento al GSE è motivato dal fatto che lo stesso GSE è il soggetto istituzionalmente preposto alla gestione di numerosi strumenti di supporto all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili previsti nell'ambito del medesimo decreto legislativo, anche in qualità di soggetto gestore di misure previste dal PNRR.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché i costi del GSE sono a carico dei beneficiari delle medesime attività connesse agli strumenti previsti dal presente decreto. Il GSE propone su base triennale al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica le tariffe per le attività sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime. La proposta di tariffe è approvata dal Ministro con decreto da adottare entro 60 giorni dalla comunicazione.

Oltre a poter contare sulle competenze specifiche in possesso del GSE, l'affidamento a quest'ultimo consentirebbe di valorizzare le sinergie gestionali ed operative esistenti tra le misure già gestite e le attività connesse all'implementazione di nuove misure, nonché il riutilizzo di strumenti gestionali, quali portali ed applicativi informatici. Tale aspetto, peraltro, favorirebbe il contenimento degli oneri finanziari connessi alla gestione operativa di nuovi meccanismi. Con riguardo a quest'ultimo profilo, si evidenzia che, come accennato, gli oneri sostenuti dal GSE andrebbero sottoposti ad una valutazione preliminare da parte del Mase al fine di verificarne la congruità e la pertinenza.

In ultimo, si evidenzia che il GSE, ai sensi della delibera ARERA 18 aprile 2013 163/2013/R/com, in materia di *unbundling* contabile, sarebbe obbligato a dare separata evidenza di tali costi, con specifico riferimento alle attività ricomprese nel comparto relativo al supporto gestionale ed operativo alle Pubbliche Amministrazioni, con ciò rafforzando il controllo e la trasparenza delle operazioni in virtù del presidio svolto dalla predetta Autorità al fine di assicurare la corretta copertura dei costi di funzionamento del GSE .

Art. 5



Inserimento dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199.

L'introduzione dell'articolo 4-bis non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione, infatti, ha natura regolatoria e ordinamentale e non prevede l'istituzione di nuovi strumenti di incentivazione, introducendo criteri restrittivi per l'accesso agli incentivi e contribuendo a una maggiore selettività nell'uso delle risorse e a un miglioramento complessivo dell'efficacia degli strumenti di sostegno pubblico nel settore energetico.

Le attività amministrative previste, quali l'adozione di deroghe motivate o la notifica annuale alla Commissione europea, rientrano nelle ordinarie funzioni istituzionali del MASE e del MASAF, senza comportare la necessità di risorse aggiuntive.

Al contrario, la previsione di specifiche esclusioni dal sostegno finanziario diretto, così come la limitazione degli incentivi agli impianti destinati esclusivamente alla produzione di energia elettrica da biomassa, è suscettibile di produrre effetti di razionalizzazione e di contenimento della spesa rispetto al quadro vigente.

Pertanto, la norma non incide negativamente sugli equilibri di finanza pubblica e, anzi, potrebbe determinare un effetto di riduzione della spesa potenzialmente destinata al sostegno di impieghi meno efficienti della biomassa, contribuendo al contempo a orientare gli incentivi verso pratiche più sostenibili e coerenti con gli obiettivi ambientali ed energetici nazionali ed europei.

Art. 6

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199.

L'articolo 6 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021 che descrive le caratteristiche generali dei regimi sostegno per la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili. Le modifiche, di carattere ordinamentale, sono volte a coordinare le disposizioni previgenti con la disciplina eurounitaria e non determinano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione non ha impatti sull'ambito oggettivo degli incentivi. Già nell'ambito dei meccanismi di incentivazione previsti in attuazione del vigente articolo 6, è previsto il recupero dei periodi di fermo impianto conseguenti a ordini impartiti dai gestori di rete o altre autorità competenti (ristoro), attraverso il calcolo dell'energia producibile durante detti periodi. Con il D.M. 30 dicembre 2024 (c.d. DM FERX Transitorio) è stata invece previsto un nuovo meccanismo che, a parità di risorse impiegate, anticipa il ristoro in questione attraverso pagamenti erogati ai produttori che accedono al meccanismo di supporto di cui al medesimo decreto sulla base dell'energia producibile determinata nei medesimi periodi di fermo impianto. Conseguentemente, l'inserimento della previsione "ovvero sulla base dell'energia elettrica producibile" non determina, dunque alcun impatto sulla spesa per l'incentivazione. Si tratta di una previsione volta a garantire l'adeguatezza e proporzionalità del sostegno ed è stata concordata con la Commissione europea nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla disciplina unionale sugli aiuti di Stato. Si specifica che tale previsione è stata declinata nel senso di consentire di agevolare la produzione potenziale e non effettiva di energia elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili nei soli casi in cui l'impianto in questione partecipi attivamente sul Mercato di bilanciamento e ridispacciamento riducendo la potenziale produzione nei



periodi rilevanti caratterizzati da probabile esigenza di dover procedere al taglio della produzione per garantire la sicurezza del sistema e nei casi di prezzi zionali nulli o negativi sul Mercato del giorno prima. Da ultimo i pagamenti dei corrispettivi spettanti ai sensi del DM FERX Transitorio sono determinati sull'energia producibile nei casi di impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini impartiti dai gestori delle reti, anche al di fuori del Mercato di bilanciamento e ridispacciamento, al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o per altre esigenze di sicurezza individuate dai gestori stessi. Tale ultima previsione corrisponde a una evoluzione della disciplina della Mancata Produzione Eolica, inizialmente disciplinata dalla deliberazione ARG/elt 5/10, estesa a tutte le fonti rinnovabili non programmabili dalla Deliberazione 128/2025/R/EFR.

Art. 7

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

La disposizione integra i criteri di aggiornamento del meccanismo di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e, come tale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 8

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

Il comma 1-bis definisce una tempistica operativa per la cooperazione internazionale in materia di energie rinnovabili: istituzione del quadro di cooperazione entro il 2025, realizzazione di due progetti entro il 2030 e di un terzo entro il 2033.

I progetti *offshore* devono essere coerenti con la pianificazione europea delle reti, ma possono anche riflettere esigenze nazionali o locali. Il coinvolgimento di autorità pubbliche e soggetti privati è previsto per favorire un approccio integrato.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione facoltativa al meccanismo unionale di finanziamento consente di soddisfare gli obiettivi del comma, utilizzando procedure già previste nella normativa europea.

Art. 9

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

Dal punto di vista tecnico, le modifiche al comma 1 dell'art. 17 introducono importanti chiarimenti operativi:

- a) l'importazione di elettricità rinnovabile da Paesi terzi potrà essere computata ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali.
- b) viene esclusa ogni forma di sostegno economico automatico all'importazione, salvo quanto esplicitamente previsto in accordi intergovernativi. Questa previsione introduce un filtro formale e sostanziale, limitando l'accesso agli incentivi solo a situazioni negoziate e valutate caso per caso.

Condizionalità del sostegno ("laddove previsto") sottolinea che il riconoscimento dell'incentivo non è obbligatorio nemmeno negli accordi, ma va deciso puntualmente. L'eventuale incentivo dovrà



comunque rispettare le condizioni già fissate (inferiorità rispetto agli incentivi nazionali, durata comparabile, ecc.).

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

Le modifiche apportate all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per le seguenti ragioni giuridico-contabili.

La prima modifica, di carattere terminologico, consiste nella sostituzione del termine “rilevanti” con “importanti” nel comma 1. Si tratta di un intervento di coerenza lessicale che non incide né sull'ambito materiale della norma né sulle risorse pubbliche.

La disposizione prevede inoltre l'ampliamento dell'ambito di applicazione, includendo nell'obbligo anche gli interventi di ristrutturazione degli impianti termici, purché tecnicamente ed economicamente fattibili. L'impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi di integrazione è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. Con particolare riferimento agli edifici pubblici, a questa valutazione di ordine tecnico la disposizione introduce anche una condizione di fattibilità economica che circoscrive l'ottemperamento degli obblighi al quadro economico complessivo dell'opera a disposizione dell'ente proprietario.

Conseguentemente la disposizione non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'introduzione del nuovo comma 2-bis, che consente il conseguimento dell'obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili anche tramite installazione da parte di terzi negli edifici pubblici, con particolare riferimento ai contratti di prestazione energetica (EPC) e pertanto rappresenta una modalità alternativa di adempimento, in ogni caso soggetta a verifica e come tale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

La disposizione al comma 1 lettera a) prevede che i costi delle attività di gestione, verifica e controllo dell'obbligo di incremento della quota rinnovabile delle vendite di calore siano posti a carico dei soggetti obbligati secondo criteri di proporzionalità rispetto all'entità dell'obbligo medesimo.

La disposizione al comma 1 lettera b) introduce un comma 2-bis all'articolo 27 del decreto legislativo 199/2021 include nella definizione di “calore e freddo di scarto” la fattispecie di calore eccedente la quota parte rinnovabile, proveniente dalle operazioni di recupero di cui al punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La disposizione, pertanto non determina nuovi o oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 12

Inserimento dell'articolo 29 – bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

La disposizione proposta individua le informazioni a cui devono poter accedere gli utenti di batterie e, pertanto, non produce effetti per il bilancio dello Stato.

Art. 13

Modifiche alla rubrica del TITOLO V del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14

Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

L'articolo 40 resta invariato nella composizione e struttura dei commi, tranne lievi aggiustamenti, che intervengono per esplicitare con dati reali alcune percentuali di limiti di utilizzo di determinate materie prime che nella versione precedente erano dette in forma implicita, non avendo il GSE ancora il possesso dei dati riferiti al 2020 sulla base dei quali poter effettuare il calcolo.

Per quanto sopra, l'articolo non determina oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 15

Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

All'articolo 41 i commi 1 e 2 sono soppressi in quanto le disposizioni ivi contenute trovano collocazione in altri articoli del presente schema di decreto. Per quanto sopra, l'articolo non determina oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 16

Modifiche alla rubrica del CAPO II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

L'articolo 18 modifica la rubrica del CAPO II, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199. La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non determina oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 17

Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

L'articolo 42 disciplina i criteri di sostenibilità, di risparmio emissivo e di efficienza che i biocombustibili devono rispettare per godere di regimi di sostegno nonché per essere conteggiati ai fini degli obblighi di cui all'articolo 39 e dell'obiettivo di cui all'articolo 3.

Per questi motivi l'articolo non determina oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 18

Inserimento dell'articolo 42 – bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199



Analogamente all'articolo 18, le modifiche all'articolo 42-*bis*, concernente i criteri di riduzione delle emissioni che devono rispettare RFNBO (combustibili rinnovabili di origine non biologica) e RFC (carburanti da carbonio riciclato), che devono essere rispettati per poter essere conteggiati negli obblighi/obiettivi nonché per beneficiare di misure di sostegno, non determinano oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 19

Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

L'articolo 43 disciplina le modalità di verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità e riduzioni delle emissioni disciplinate nell'articolo 42 e 42-*bis*, e per tale motivo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

In particolare, il comma 8 che prevede, tra i compiti che il GSE già svolge, utilizzando dati a sua disposizione, l'obbligo di pubblicarli sul proprio sito in maniera facilmente accessibile e di agevole consultazione, non comporta oneri aggiuntivi in quanto a tale obbligo il GSE adempie con le risorse disponibili.

Pertanto, il GSE ha già a disposizione le informazioni richieste, raccolte nell'ambito delle proprie attività operative legato al sistema di immissione in consumo dei biocarburanti, e provvede a darne pubblicità attraverso le proprie pubblicazioni. Lo svolgimento dell'attività richiamata dalla disposizione in oggetto non richiederà pertanto risorse aggiuntive.

Art. 20

Inserimento dell'articolo 45 – bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

La disposizione proposta individua i requisiti che devono possedere i punti di ricarica intelligenti, pertanto non determina oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 21

Modifiche alla rubrica del TITOLO VI del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

La disposizione modifica la rubrica del TITOLO VI, pertanto, in ragione della natura ordinamentale, non produce oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 22

Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

La modifica introdotta al comma 2 riguarda un aggiornamento e un ampliamento dei contenuti minimi che devono essere riportati nelle GO rilasciate dal GSE. Nello specifico, viene esteso l'ambito di applicazione delle GO a diverse tipologie di vettori energetici, tra cui non solo l'energia elettrica, ma anche il gas (incluso il biometano), l'idrogeno e i prodotti destinati al riscaldamento e al raffrescamento. Inoltre, si include espressamente la possibilità di riferirsi anche ai combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica. Un altro aspetto rilevante, sempre al comma 2, è



L'introduzione della possibilità di indicare, nella GO, la data di inizio e fine della produzione su base oraria o sub-oraria, a seconda del tipo di vettore. Questo consente una maggiore precisione nella rappresentazione della produzione di energia, soprattutto in quei casi in cui la tracciabilità temporale riveste un'importanza strategica, come nel caso dell'autoconsumo o dei mercati a risposta rapida. Dal punto di vista tecnico, implica che il GSE dovrà aggiornare i propri sistemi di emissione, registrazione e annullamento delle GO, integrando i nuovi campi previsti. Le modifiche sono coerenti con la normativa tecnica europea (CEN - EN 16325), a cui il sistema nazionale deve conformarsi.

Con la modifica introdotta al comma 3, si è inteso intervenire sul sistema delle GO prevedendo una serie di semplificazioni procedurali e informative rivolte, in particolare, agli impianti di piccola taglia e a quelli inseriti all'interno di comunità di energia rinnovabile. In primo luogo, si stabilisce che per gli impianti con potenza inferiore a 50 kW le informazioni contenute nelle GO possano essere presentate in forma semplificata. Questo consente di alleggerire il carico amministrativo per i piccoli produttori, pur garantendo la validità del sistema di certificazione.

In secondo luogo, è stato introdotto l'obbligo di specificare, all'interno della garanzia, la destinazione dell'energia prodotta, chiarendo se essa sia immessa in rete (inclusi i sistemi di teleriscaldamento) oppure contestualmente autoconsumata. Questa informazione permette di collegare meglio la produzione certificata alle reali modalità di fruizione dell'energia, anche in un'ottica di valorizzazione dell'autoconsumo. Infine, la norma introduce la possibilità di seguire una procedura di qualifica semplificata ai fini del rilascio delle GO per due categorie di impianti: a) quelli di piccola taglia (≤ 50 kW) b) quelli inseriti in comunità di energia rinnovabile.

Per entrambe le situazioni, si prevede anche l'applicazione di corrispettivi ridotti, in linea con la semplificazione procedurale. Da un punto di vista tecnico, queste modifiche implicano un adeguamento dei sistemi del GSE affinché possano gestire automaticamente, e in modo più snello, i flussi di richiesta, qualifica e rilascio delle GO relative a queste categorie specifiche di produttori.

Gli interventi finalizzati alla semplificazione delle informazioni richieste per impianti di piccola taglia (sotto i 50 kW), la possibilità di velocizzare le operazioni di qualifica e l'introduzione di corrispettivi ridotti ai fini dell'emissione delle G.O. per impianti di potenza inferiore a 50 kW, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta, infatti, di risorse che vengono già soddisfatte dai corrispettivi, sostenuti dai medesimi produttori, a copertura dei costi sostenuti dal GSE per la gestione delle attività, e che sono stati introdotti, in precedenza, dal DM 224/2023. La revisione della disciplina primaria in materia di Garanzie di origine nella direzione descritta ricalca, peraltro, quanto in parte anticipato sul punto nel citato DM 224/2023, provvedimento che ha già stabilito, nel caso di impianti di piccola taglia, la possibilità di facilitare i criteri con cui le informazioni minime da parte dei produttori possono essere riportate in forma aggregata, rinviando alle Regole applicative GSE le modalità di attuazione di tali indirizzi.

Il nuovo comma 6-bis introduce, per la prima volta in modo esplicito, un obbligo specifico per i fornitori di gas che immettono nella rete combustibili rinnovabili (inclusi biometano e idrogeno). Tali soggetti sono ora tenuti a garantire la tracciabilità della quota o quantità di energia rinnovabile offerta ai clienti finali, mediante l'utilizzo e l'annullamento di GO corrispondenti. Tale condizione è subordinata alla possibilità tecnica della rete di supportare sia l'immissione che il prelievo del gas rinnovabile.



In aggiunta, viene chiarito che l'utilizzo del mix energetico residuale è consentito solo in presenza di offerte non tracciate oppure nei casi già regolati nello stesso art. 46.

Dal punto di vista tecnico, questa norma comporta l'obbligo, per i fornitori, di gestire in modo puntuale il proprio portafoglio di GO, assicurandosi che ogni unità di gas rinnovabile venduta come tale sia effettivamente coperta da un corrispondente titolo annullato. Il GSE, da parte sua, dovrà garantire strumenti e piattaforme adeguati anche per il comparto gas, analogamente a quanto già avviene per l'energia elettrica.

Tali disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 23

Inserimento dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

L'articolo riprende quanto precisato nella direttiva in merito all'istituzione di una banca dati europea che garantisca la tracciabilità sia dei biocombustibili liquidi e gassosi che dei RFNBO. L'istituzione è stata prevista già con la direttiva RED II (recepita con ex articolo 41, che andiamo ad abrogare) tuttavia la CE si è resa conto della necessità di legiferare maggiormente in merito, dedicando un articolo specifico al funzionamento della stessa.

I commi 7 e 8 individuano le autorità nazionali competenti (MASE e GSE) e i relativi compiti. In particolare, il Ministero dovrà assicurare l'implementazione da parte di tutti i soggetti interessati nonché avere la supervisione del funzionamento, mentre il GSE dovrà assicurare il caricamento dei dati dei vari operatori economici e in generale tutte le attività di interfaccia con l'Unione europea inerenti alla gestione, implementazione e monitoraggio della banca dati (nonché di verifica, come dettagliato al comma 10)

Il comma 11 si riferisce alle modalità con cui il GSE viene remunerato per questa nuova attività e, in particolare, si precisa che la stessa troverà copertura attraverso un corrispettivo posto a carico degli operatori interessati, da determinare attraverso un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Per quanto riguarda le attività in carico al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si specifica che le stesse saranno svolte dalla DG DEE, Divisione IV mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del n. 128/2021 e s.m.i, con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Per tali motivi, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 24

Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

La norma fa riferimento ad attività di monitoraggio che il GSE già svolge nell'ambito delle attività di reporting del PNIEC. Infatti, l'attività del GSE si concretizza in una rielaborazione di dati in larga parte già in suo possesso, tenendo conto dei criteri definiti nell'articolo in esame. Ne deriva che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'attività prevista nella disposizione, di cui al comma 1 lettera b) che modifica l'art. 48 comma 3 del D lgs 199/2021, consiste nel verificare l'effettiva disponibilità delle informazioni presso i vari



owners, raccogliere tali informazioni in modo strutturato, verificare l'utilizzabilità statistica di tali dati ed eseguire opportune elaborazioni. Tutte queste fasi rientrano nella normale attività delle funzioni GSE dedicate alla produzione statistica ufficiale e al monitoraggio dello sviluppo delle rinnovabili, con particolare riferimento a quelle dedicate alla costante miglioramento delle fonti statistiche, dell'accuratezza e aggiornabilità delle stime. Lo svolgimento dell'attività richiamata dalla disposizione in oggetto non richiederà pertanto risorse aggiuntive.

L'attività prevista nella disposizione, di cui al comma 1 lettera d) che modifica l'art. 48 comma 5 del D lgs 199/2021, consistente nell'aggiornamento costante della piattaforma informatica denominata "Piattaforma di Monitoraggio del PNIEC" introduce un opportuno chiarimento rispetto alla modalità di diffusione di informazioni di monitoraggio degli obiettivi nazionali e regionali ed è conforme alla prassi consolidata. La "Piattaforma di Monitoraggio del PNIEC" è stata realizzata, conformemente alle previsioni del PNIEC, per fornire a istituzioni e cittadini dati affidabili e aggiornati sull'evoluzione tracciata nel PNIEC delle molte variabili che descrivono il sistema energetico. La Piattaforma è stata sviluppata, dal punto di vista informatico, nel 2024 e viene costantemente aggiornata; pertanto, l'aggiornamento delle diverse sezioni che la compongono verrà svolto senza richiedere risorse aggiuntive.

Art. 25

Modifiche all'ALLEGATO I del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

Le disposizioni di cui all'allegato I si limitano a descrivere con opportuno dettaglio le modalità di calcolo dei diversi obiettivi rinnovabili prevista dalla RED III. Pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 26

Modifiche all'ALLEGATO III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

Gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili ricadono sui soggetti privati e pubblici che realizzano interventi edilizi, nell'ambito della loro attività ordinaria. Non sono previsti nuovi incentivi né meccanismi di finanziamento pubblico aggiuntivi. L'eventuale maggiorazione degli obblighi per gli edifici pubblici non implica automaticamente un incremento della spesa pubblica, ma orienta la progettazione verso soluzioni più efficienti, che possono essere realizzate anche attraverso strumenti già esistenti, come il Conto Termico o i fondi PNRR. Pertanto, le modifiche introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 27

Modifiche all'ALLEGATO IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

Le disposizioni contenute nell'articolo 29 introducono un quadro tecnico molto articolato e dettagliato per l'accesso agli incentivi destinati agli impianti termici alimentati da fonti rinnovabili. Pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'intervento normativo si configura, infatti, come un aggiornamento dei requisiti minimi tecnici, volto a garantire una maggiore efficienza energetica, una più coerente applicazione delle normative europee in materia di ecodesign e una selezione più rigorosa degli impianti ammissibili agli incentivi. Le modifiche non introducono nuovi strumenti di incentivazione, né prevedono l'allocazione di



risorse pubbliche aggiuntive. Al contrario, esse operano all'interno del perimetro degli incentivi già esistenti, come il Conto Termico, e mirano a razionalizzare l'impiego delle risorse pubbliche, orientandole verso tecnologie più performanti.

Art. 28

Modifiche all'ALLEGATO V del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

Le disposizioni di cui all'allegato V si limitano a recepire meri aspetti delle metodologie di calcolo della direttiva RED III. Pertanto, non comportano oneri per la finanza pubblica.

Art. 29

Modifiche all'ALLEGATO VI del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

Le disposizioni di cui all'allegato VI si limitano a recepire meri aspetti delle metodologie di calcolo della direttiva RED III. Pertanto, non comportano oneri per la finanza pubblica.

Art. 30

Modifiche all'ALLEGATO VII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

Le disposizioni di cui all'allegato VII si limitano a recepire meri aspetti delle metodologie di calcolo della direttiva RED III. Pertanto, non comportano oneri per la finanza pubblica.

Art. 31

Modifiche all'ALLEGATO VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

Le disposizioni di cui all'allegato VIII si limitano a recepire meri aspetti delle metodologie di calcolo della direttiva RED III. Pertanto, non comportano oneri per la finanza pubblica.

CAPO II

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79

Art. 32

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

La disposizione integra il quadro normativo e regolatorio vigente in materia di informazioni che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione rendono disponibili agli operatori di mercato, agli aggregatori, ai consumatori finali e in generale agli utenti delle reti in modo da promuovere l'integrazione nel sistema dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

Le proposte di integrazione dell'art. 3 del D.lgs. 79/1999 aggiornano l'elenco dei compiti in capo ai gestori di rete relativamente alla circolazione di informazioni riguardanti la produzione di energia elettrica e, pertanto, non producono effetti sul bilancio dello Stato, in quanto i relativi oneri sono coperti dalle tariffe di rete.

Art. 33

Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 1°giugno 2011, n. 93.



La disposizione integra il quadro normativo e regolatorio vigente in materia di informazioni che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione rendono disponibili agli operatori di mercato, agli aggregatori, ai consumatori finali e in generale agli utenti delle reti in modo da promuovere l'integrazione nel sistema dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

Le proposte di integrazione dell'art. 38 del D.lgs. 93/2011, aggiornano l'elenco dei compiti in capo ai gestori di rete relativamente alla circolazione di informazioni riguardanti la produzione di energia elettrica e non producono effetti per il bilancio dello Stato, in quanto i relativi oneri sono coperti dalle tariffe di rete.

CAPO IV MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28

Art. 34

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

Le modifiche introdotte all'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, attraverso l'inserimento dei commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, sono finalizzate a disciplinare il sistema nazionale di certificazione e qualificazione professionale per installatori e progettisti nel settore delle energie rinnovabili.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo comma 1-ter prevede l'adozione, con decreto ministeriale, di sistemi di certificazione per figure professionali operanti in ambiti strategici per la transizione energetica, tra cui impianti di riscaldamento e raffrescamento, fotovoltaico con stoccaggio e punti di ricarica intelligenti. I criteri di riferimento saranno quelli già definiti nell'Allegato 4 del decreto.

Il comma 1-quater attribuisce alla Federazione Italiana per l'Uso Razionale dell'Energia (FIRE) il compito di pubblicare e aggiornare annualmente l'elenco dei soggetti certificati, nonché di redigere una relazione sull'adeguatezza del numero di professionisti qualificati rispetto agli obiettivi del PNIEC. I costi di gestione sono a carico dei soggetti certificati, evitando nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1-quinquies integra il programma nazionale di informazione e formazione (PIF) previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, includendo percorsi formativi specifici per il conseguimento delle certificazioni, con particolare attenzione a PMI e liberi professionisti. Al riguardo si specifica che l'ampliamento tematico del programma avviene nell'ambito delle risorse disponibili determinate ai sensi del richiamato art. 13 e conseguentemente non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 35

Modifiche all'ALLEGATO IV del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

Le modifiche introdotte dall'articolo 37 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un intervento normativo ampio e strutturale che ridefinisce il sistema di formazione e certificazione degli operatori nel settore delle energie rinnovabili.

L'intervento si configura, infatti, come un aggiornamento tecnico e qualitativo del quadro regolatorio, volto a garantire competenze elevate e aggiornate per installatori e progettisti di impianti alimentati da fonti rinnovabili. L'estensione dell'ambito soggettivo della norma, che ora include anche i



progettisti, e l'ampliamento dei contenuti formativi, non implicano l'introduzione di nuovi incentivi, né la creazione di nuovi strumenti di finanziamento pubblico.

CAPO V

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102

Art. 36

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Le modifiche apportate all'articolo 3 e all'Allegato I del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, nonché all'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono finalizzate a migliorare la pianificazione e il monitoraggio dell'uso di fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento.

Dal punto di vista tecnico, viene chiarita la possibilità di includere nel calcolo della quota rinnovabile: il recupero di calore e freddo di scarto (fino a 0,4 punti percentuali), l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per il riscaldamento e raffrescamento, a condizione che l'efficienza dell'unità di generazione superi il 100%.

Il nuovo comma 2-bis dell'art. 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 amplia il contenuto del rapporto nazionale, includendo valutazioni strategiche sul potenziale di recupero termico e sull'individuazione di aree idonee per progetti a basso impatto ambientale.

Le modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limitano a introdurre criteri di calcolo e valutazione, senza prevedere nuovi strumenti finanziari o incentivi.

CAPO VI

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 21 MARZO 2005, N. 66

Articolo 37

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

La modifica attua quanto previsto dalla direttiva RED III, dove è stato ridefinito l'ambito di applicazione della direttiva 98/70/CE. Di conseguenza viene modificato il decreto legislativo 66/2005 che recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 98/70/CE.

L'abrogazione riprende fedelmente quanto previsto dalla direttiva, dove è stato ridefinito esattamente lo scopo della direttiva vale a dire chiarisce che il decreto legislativo n. 66/2005 disciplina le specifiche tecniche dei combustibili destinati all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e, quando non sono in mare, le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna.

Le modifiche non comportano oneri per la finanza pubblica, in quanto si limitano a modificare il campo di applicazione del decreto legislativo n. 66/2005 in aderenza al disposto della direttiva RED III.



Articolo 38

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

La proposta si limita a modificare due definizioni del decreto legislativo n. 66/2005, in conseguenza delle modifiche apportate dalla direttiva RED III alla direttiva 98/70/CE.

Per tali motivi la disposizione, avendo natura ordinamentale, non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 39

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

La modifica proposta elimina l'ultimo paragrafo del comma 3, articolo 3, del decreto legislativo n. 66/2005, che prevede alcuni obblighi per gli operatori che commercializzavano combustibili benzina con un tenore di etanolo fino al 5% o fino al 10%. La disposizione si era resa necessaria nel 2015 tenuto conto dell'impossibilità di immissione in commercio della sola benzina con un tenore di etanolo fino al 10%, perché alcuni veicoli circolanti risultavano incompatibili con tale combustibile. Ad oggi tale esigenza è superata in quanto tutti i veicoli sono compatibili con la benzina E10 e quindi non risulta più necessario distinguere i due tipi di benzina E5 ed E10 che rientreranno nella categoria E10. L'eliminazione da un lato favorirà l'immissione di circolazione di bio-benzina attuando il disposto della direttiva RED III e dall'altro eliminerà un aggravio per gli operatori che ad oggi non hanno più necessità di distinguere i due tipo di benzina. Pertanto, la disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato, avendo ad oggetto attività poste a carico degli operatori.

Articolo 40

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

La modifica di cui all'articolo 42 attua la direttiva RED III (che modifica la direttiva 98/70/CE) introducendo nell'ordinamento italiano un sistema per l'immissione obbligatoria in commercio di combustibile Diesel con un tenore di biodiesel fino al 10%, salvaguardando i veicoli non compatibili con tale combustibile attraverso l'obbligo di commercializzazione anche del diesel con un tenore di biodiesel fino al 7%. Operativamente il sistema replica quanto già fatto nel 2015 per la benzina, per il quale si era mantenuto in commercio un combustibile con un tenore di etanolo fino al 5% per salvaguardare i veicoli non compatibili con la benzina con un tenore di etanolo fino al 10%.

L'articolo non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato in quanto attiene ad attività poste a carico degli operatori, che già le svolgono con riguardo al combustibile benzina.

In relazione agli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni a carico del Ministero dell'ambiente sul proprio sito internet le stesse sono svolte dal personale a disposizione a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 41

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

Le disposizioni cui all'art. 43 abrogano i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 7 del D lgs n. 66/2005, funzionali all'articolo 7-bis del predetto decreto, a sua volta abrogato dall'art. 44 del decreto in esame. Pertanto, non comportano oneri per la finanza pubblica.



Articolo 42

Modifiche agli articoli 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

Le dichiarazioni annuali che qui si abrogano vengono effettuate entro gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e quindi per il 2025 dovrebbe essere effettuata entro il gennaio 2026, ma con la norma attuale si abroga la obbligatorietà di tali dichiarazioni, in quanto la verifica della riduzione delle emissioni dell'uso dei carburanti nei trasporti viene ora, con la direttiva RED III, effettuata in maniera differente considerando una percentuale minima di immissione in consumo di biocarburanti (29%).

Pertanto, la disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 43

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

L'articolo 45 mira ad adeguare il quadro delle sanzioni alle novità introdotte dalla direttiva RED III. Da un lato sono introdotte sanzioni in relazione agli obblighi di comunicazione a carico degli operatori relativi al sistema di immissione in commercio del diesel con tenori di biodiesel fino al 7% e fino al 10%.

La soppressione del comma 4 si rende necessaria in seguito alla sostituzione dell'articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 66/2005, che ha eliminato l'obbligo di adozione di un decreto attuativo sulla commercializzazione del combustibile diesel B10.

Le modifiche apportate da un lato (comma 3) introducono una nuova sanzione, in virtù dell'obbligo di introduzione sul mercato del combustibile diesel con un tenore di biodiesel al 10% (B10), ma salvaguardando i veicoli incompatibili con tale combustibile (immissione in commercio anche del B7), da un altro lato eliminano la sanzione del comma 4 che in realtà si riferiva ad una fattispecie che non è mai stata attuata. Il decreto ivi richiamato infatti, non è stato mai emanato, in considerazione della mancata emanazione a livello dell'Unione della norma tecnica di riferimento UNI (il decreto era previsto dall'articolo 4 comma 2 del Dlgs 66/2005). Pertanto, le modifiche apportate si limitano ad introdurre una nuova fattispecie e non comportano alcun peggioramento per la finanza pubblica.

L'abrogazione dei commi da 9 a 16 è conseguente all'abrogazione degli articoli 7bis, 7 ter e 7 quater, in quanto riguardava le sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi e obblighi ivi previsti. Le sanzioni abrogate, il cui gettito peraltro è da ritenersi trascurabile rispetto al numero di soggetti sanzionati e agli importi edittali definiti dalla norma, non sono di conseguenza più applicabili.

Conseguentemente, dal momento che, con le modifiche di cui alla lettera *a*), viene introdotta una nuova fattispecie produttiva di introiti in sostituzione della precedente mai divenuta operativa e che, con le modifiche di cui alla lettera *b*), viene soppressa una sanzione esistente, ma produttiva di modesto gettito, gli effetti complessivi si ritengono compensati e l'articolo, adeguando il quadro delle sanzioni al disposto della direttiva RED III, pertanto non comporta oneri per il bilancio dello Stato nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 44

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66



La disposizione di cui all'art. 46 si limita a modificare gli allegati tecnici con riferimento ai metodi di prova da utilizzare per le analisi sulla benzina e, pertanto, non produce effetti per il bilancio dello Stato.

Articolo 45

Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

La disposizione di cui all'art. 47 si limita a modificare gli allegati tecnici con riferimento ai metodi di prova da utilizzare per le analisi sul combustibile diesel e, pertanto, non produce effetti per il bilancio dello Stato.

Articolo 46

Modifiche all'allegato V del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

La disposizione di cui all'art. 48 si limita a modificare gli allegati tecnici con riferimento ai metodi di prova ed ai dati di precisione da utilizzare per le analisi sulla benzina e sul combustibile diesel e, pertanto, non produce effetti per il bilancio dello Stato.

Art. 47

Modifiche agli allegati V-bis, V-bis.1, V-bis.2 e V-bis.3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

La disposizione di cui all'art. 49 abroga gli allegati V-bis, V-bis.1, V-bis.2 e V-bis.3 contenenti modalità attuative sia relative al calcolo degli obblighi di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, nonché alle modalità di trasmissione dei dati da essi forniti alla Commissione, di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter. Pertanto, la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 48

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (UE)”.

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Dipartimento Energia.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La Legge 13 giugno 2025, n. 91, conferisce al Governo la delega per l'attuazione della Direttiva (UE) direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio. Ai sensi dell'art. 1, la delega deve essere esercitata entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea, ossia entro il 10 ottobre 2025.

La Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, si inserisce nel contesto del Green Deal europeo e del piano REPowerEU. Essa mira a ridurre le emissioni di gas serra dell'unione di almeno il 55% entro il 2030, aumentando la quota di energia rinnovabile nel mix energetico dell'Unione.

Tra le principali modifiche introdotte si segnala:

- Innalzamento degli Obiettivi Complessivi: La quota minima di energia da FER nel consumo finale lordo di energia dell'Unione è innalzata al 42,5% entro il 2030
- Semplificazione e Accelerazione delle procedure autorizzative in materia di impianti a fonti rinnovabili
- Obiettivi Settoriali Specifici per le rinnovabili: nei trasporti, nell'industria e negli edifici
- Rafforzamento della Sostenibilità nell'utilizzo delle bioenergie con finalità energetiche

In quest'ottica, l'Italia, che condivide appieno l'impegno per la decarbonizzazione dell'economia, ha aggiornato il proprio “Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima” (nel seguito anche PNIEC) per delineare il mix di soluzioni e strumenti maggiormente compatibile con gli obiettivi al 2030, predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, e trasmesso alla Commissione europea nel luglio 2024.

Il provvedimento normativo in esame recepisce la Direttiva (UE) 2023/2413, trova quindi al suo interno l'attuazione delle misure e degli strumenti delineati nel PNIEC per le fonti rinnovabili.

L'intervento normativo *de quo*, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva n. 2023/2413 (RED III) di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari. Tutte le misure e gli strumenti previsti sono ispirati a criteri di semplificazione, efficacia ed efficienza. I diversi strumenti settoriali previsti, inoltre, guardano in maniera sinergica alle risorse stanziare dal PNRR e REPowerEU, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile del sistema produttivo in coerenza con lo scenario energetico e ambientale di medio e lungo termine.

L'intervento normativo in particolare introduce:



- aggiornamento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili;
- principi sull'uso della biomassa per la produzione di energia;
- contributi in termini di combustibili rinnovabili di origine non biologica da utilizzare nell'industria;
- un quadro di cooperazione con altri Stati membri per lo sviluppo di progetti comuni in materia di energie rinnovabili;
- adeguamento delle disposizioni in materia di rinnovabili termiche alla normativa eurounitaria;
- aggiornamento delle misure d'obbligo e dei criteri di sostenibilità per le fonti rinnovabili nell'ambito del settore dei trasporti;
- aggiornamento del sistema delle Garanzie di Origine (GO);
- attuazione delle disposizioni eurounitarie in materia di Banca dati dell'Unione europea di cui all'articolo 31-*bis* della direttiva (UE) 2018/2001;
- introdotto un sistema più organico di certificazione e qualificazione professionale per installatori e progettisti di impianti a FER
- disposizioni che regolano l'accesso alle informazioni e ai dati in materia di batterie e di reti elettriche.

adeguamento della normativa per consentire la diffusione del diesel B10 (fino al 10% di biodiesel), con l'obbligo di mantenere il B7 come 'protection grade' per i veicoli incompatibili. Alla luce di quanto sopra specificato, l'intervento normativo in esame, pienamente coerente con il programma di Governo, si rende necessario al fine di garantire la corretta e completa attuazione della Direttiva (UE) 2023/2413.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale in cui si inserisce l'intervento normativo in esame è rappresentato dai seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.”;
- decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
- decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.”;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE”;



- legge 3 agosto 2007, n. 12, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”;
- decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, recante “Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all' istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia”;
- legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
- decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

Inoltre, più nello specifico, la disciplina nazionale in materia è contenuta nel Decreto Legislativo 199/2021 emanato l'8 novembre 2021 in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, rispetto al quale l'intervento normativo in oggetto apporta le opportune e necessarie modifiche per il corretto e integrale recepimento della Direttiva UE 2023/2413 (RED III).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.

Per dare attuazione a quanto richiesto dal provvedimento UE richiamato, il presente decreto legislativo ha introdotto modifiche al Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 (Promozione rinnovabili) d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Mercato Elettrico), d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93 (Mercato Interno Energia), d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (Promozione rinnovabili), d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (Efficienza Energetica), d.lgs. 21 marzo 2005, n. 66 (Qualità Carburanti)

Nel particolare le modifiche introdotte riguardano:

- d.lgs. 8 novembre 2021 n. 199 (Promozione rinnovabili): rafforza il quadro di promozione delle energie rinnovabili, elevando gli obiettivi nazionali (art. 3 e definendo nuovi criteri di sostenibilità per le bioenergie. Sono previsti obiettivi, contributi e obblighi settoriali e relative misure a supporto per integrare le rinnovabili nei trasporti, negli edifici e nell'industria. Sono rafforzati e adeguati i meccanismi di tracciabilità con la revisione delle Garanzie di origine, anche mediante l'attuazione della Banca dati dell'Unione europea. Sono rafforzati progetti di cooperazione tra SM.
- d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Mercato Elettrico): ARERA e MASE devono regolamentare e rendere pubblici i dati orari sulla quota di energia rinnovabile immessa in rete e sul contenuto emissivo per ciascuna zona di mercato. L'obiettivo è aumentare la trasparenza e l'interoperabilità dei dati per supportare la gestione e l'uso dell'energia da FER.
- d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93 (Mercato Interno Energia): L'intervento obbliga i gestori di rete a rendere disponibili, in formato aggregato e anonimo, i dati relativi all'energia rinnovabile generata e immessa in rete da autoconsumatori e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Ciò mira a monitorare e facilitare lo sviluppo dell'energia decentrata, assicurandone l'interoperabilità.
- d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (Promozione rinnovabili): Viene introdotto un sistema più organico di certificazione e qualificazione professionale per installatori e progettisti di impianti a FER, inclusi fotovoltaico, pompe di calore e punti di ricarica intelligenti. Si ridefinisce l'Allegato IV per estendere la formazione anche ai progettisti, garantendo competenze tecniche adeguate al rapido sviluppo del settore.
- D.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (Efficienza Energetica): Si amplia il contenuto del rapporto di valutazione nazionale, includendo l'obbligo di analizzare il potenziale di energia rinnovabile, il calore e freddo di scarto. Le valutazioni devono includere l'analisi delle aree idonee e



definire una strategia nazionale a lungo termine per la riduzione delle emissioni nel riscaldamento/raffrescamento.

- D.lgs. 21 marzo 2005, n. 66 (Qualità Carburanti): Il decreto adegua la normativa per consentire la diffusione del diesel B10 (fino al 10% di biodiesel), ma impone l'obbligo di mantenere il B7 come 'protection grade' per i veicoli incompatibili. Inoltre, elimina l'obbligo di distinguere tra benzina E5 ed E10 per i fornitori, liberalizzando l'etichettatura come E10.

Le disposizioni contenute nella RED III relative ai principi di base delle procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili e per le zone di accelerazione sono state recepite con il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" e il successivo schema di d.lgs. correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, lo scorso 11 settembre 2025, ad oggi il testo è stato trasmesso alla Conferenza unificata per l'acquisizione dell'intesa, per poi essere sottoposto all'esame del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari competenti.

Di seguito si riportano gli articoli e i commi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 oggetto di modifica, integrazione o abrogazione, rispetto ai quali sono evidenziati anche gli interventi incidenti sui decreti richiamati in premessa:

Art. 1 - Modifiche al titolo del D.Lgs. 199/2021

- Sostituisce il titolo del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
- Il nuovo titolo recepisce le modifiche apportate dalla Direttiva (UE) 2023/2413 alla Direttiva (UE) 2018/2001.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 del D.Lgs. 199/2021

- Modifica l'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 199/2021 (Definizioni), con soppressioni, sostituzioni e l'inserimento di nuove definizioni.
- Le modifiche aggiornano le definizioni per allinearle al recepimento della Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III).
- Per maggiori dettagli si rimanda alla parte III punto 1)

Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 del D.Lgs. 199/2021

- Modifica i commi 1 e 2 del D.Lgs. 199/2021 e integra i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, recependo gli obiettivi della Direttiva RED III in accordo anche con il PNIEC trasmesso alla Commissione Europea a luglio 2024.
- Gli obiettivi recepiti sono relativi a diversi settori di utilizzo tra cui consumi finali, riscaldamento/raffrescamento, edifici, industria e tecnologie innovative.

Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 del D.Lgs. 199/2021

- Integra l'articolo 4 del D.Lgs. 199/2021 con l'inserimento del nuovo comma 2-bis.
- Il comma 2-bis prevede che il MASE possa affidare al GSE la gestione di strumenti e misure (anche del PNRR) previsti dal presente decreto.
- Per la copertura dei costi si fa riferimento all'applicazione di quanto già previsto dall'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

Art. 5 - Inserimento dell'articolo 4-bis nel D.Lgs. 199/2021



- Integra il D.Lgs. 199/2021 con il nuovo articolo 4-bis (Principi relativi ai regimi di sostegno all'energia da biomassa), recependo quanto previsto dalla Direttiva RED III per l'utilizzo delle biomasse.
- Stabilisce che la produzione di energia da biomassa debba rispettare il principio della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Mira a garantire l'uso sostenibile delle biomasse, non ammettendo nuovi regimi di supporto per l'utilizzo energetico delle biomasse in caso di produzione elettrica non cogenerativa e per tipologie legnami pregiati (tronchi ecc.)

Art. 6 - Modifiche all'articolo 5 del D.Lgs. 199/2021

- Modifica l'articolo 5 del D.Lgs. 199/2021 introducendo nuovi criteri di erogazione di tariffe incentivanti in linea con quanto già previsto dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 30 Dicembre 2024 (Decreto FER-X transitorio).
- Aggiorna la definizione di "aree idonee" per renderla coerente con le "zone di accelerazione" definite dalla Direttiva (UE) 2023/2413 e rinvenibili nell'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

Art. 7 - Modifiche all'articolo 10 del D.Lgs. 199/2021

- Integra l'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 199/2021 inserendo la lettera b-bis) che prevede che siano stabilite le specifiche tecniche che gli impianti devono rispettare per l'accesso ai regimi di sostegno, recependo la **Direttiva (UE) 2023/2413**.

Art. 8 - Inserimento dell'articolo 11-bis nel D.Lgs. 199/2021

- Integra il D.Lgs. 199/2021 con il nuovo articolo 11-bis che definisce un contributo sottoforma di quota di combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nell'industria rispetto all'idrogeno impiegato al 2030 (42%) e 2035 (60%)
- Le modalità attuative, i criteri e i meccanismi di supporto saranno definiti con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica.

Art. 9 - Modifiche all'articolo 16 del D.Lgs. 199/2021

- Modifica l'articolo 16 del D.Lgs. 199/2021 per definire un quadro di cooperazione con altri Stati membri per progetti comuni in materia di energie rinnovabili.
- I progetti offshore devono essere coerenti con i piani europei elaborati da ENTSO-E e con i piani di gestione dello spazio marittimo.

Art. 10 - Modifiche all'articolo 17 del D.Lgs. 199/2021

- Modifica il comma 1 dell'articolo 17 del D.Lgs. 199/2021 per rendere attuabile quanto previsto dall'articolo 11 della Direttiva (UE) 2023/2413 (progetti comuni con Paesi terzi).
- Chiarisce che l'importazione di energia elettrica rinnovabile da Paesi terzi è "contabilizzata" ai fini degli obiettivi nazionali (art. 3 del decreto).
- Stabilisce che gli incentivi sono ammissibili solo se previsti da specifici accordi intergovernativi stipulati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 11 - Modifiche all'articolo 26 del D.Lgs. 199/2021



- Modifica il comma 1 dell'articolo 26 del D.Lgs. 199/2021, ampliando l'ambito di applicazione della norma agli interventi di ristrutturazione di un impianto termico.
- Integra l'articolo con il nuovo comma 2-bis, che stabilisce che l'obbligo di uso di fonti rinnovabili negli edifici pubblici può essere assolto anche da terzi mediante installazione di impianti.

Art. 12 - Modifiche all'articolo 27 del D.Lgs. 199/2021

- Integra l'articolo 27 del D.Lgs. 199/2021 con il nuovo comma 2-bis, che specifica le caratteristiche del calore e freddo di scarto conteggiabili a livello nazionale.

Art. 13 - Inserimento dell'articolo 29-bis nel D.Lgs. 199/2021

- Integra il D.Lgs. 199/2021 con l'articolo 29-bis, recependo l'articolo 20-bis, paragrafo 3 della Direttiva UE 2413/23.
- Impone ai produttori l'obbligo di consentire l'accesso a titolo gratuito e in tempo reale ai dati di gestione (capacità, stato di salute, ecc.) delle batterie (domestiche e industriali) e dei veicoli elettrici ai proprietari e a soggetti terzi. La disposizione è volta a sviluppare in modo competitivo i servizi di flessibilità e bilanciamento derivanti dall'aggregazione di mezzi di stoccaggio distribuito.

Art. 14 - Modifiche alla rubrica del TITOLO V del D.Lgs. 199/2021

- Modifica la rubrica del Titolo V del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Art. 15 - Modifiche all'articolo 39 del D.Lgs. 199/2021

- Modifica l'articolo 39 del D.Lgs. 199/2021 per aggiornare l'obbligo di immissione di rinnovabili nei trasporti (fissato al 29%) ed ampliarne la platea dei soggetti obbligati estendendolo ai fornitori di tutti i tipi di combustibili e di energia elettrica utilizzati nell'intero settore dei trasporti, in recepimento della Direttiva RED III.
- Integra l'articolo con i nuovi commi 2-bis, 3-bis, 4-bis, 4-ter, 7-bis, 7-ter, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-sexies (regime sanzionatorio), abroga i commi 8, 9 e 10 e modifica gli altri commi, introducendo subtarget specifici per i biocarburanti avanzati e i RFNBO e un regime sanzionatorio.

Art. 16 - Modifiche all'articolo 40 del D.Lgs. 199/2021

- Modifica l'articolo 40 del D.Lgs. 199/2021 per esplicitare i tetti massimi di utilizzo (che in sede di recepimento della RED II erano generici) per biocarburanti e bioliquidi derivanti da colture *food and feed* e da colture ad alto rischio ILUC.

Art. 17 - Modifiche all'articolo 41 del D.Lgs. 199/2021

- Abroga l'articolo 41 del D.Lgs. 199/2021 per riprodurne i contenuti in altri articoli del medesimo decreto.
- I commi 1 e 2 sono stati inseriti nell'articolo 47-bis del D.Lgs. 199/2021 (relativo alla banca dati unionale), mentre il comma 3 è stato trasferito al comma 12-quinques dell'articolo 39. Questa riorganizzazione ha l'obiettivo di armonizzare le disposizioni all'interno del D.Lgs. 199/2021.



Art. 18 - Modifiche alla rubrica del CAPO II del D.Lgs. 199/2021

- Modifica la rubrica del CAPO II del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Art. 19 - Modifiche all'articolo 42 del D.Lgs. 199/2021

- Modifica l'articolo 42 del D.Lgs. 199/2021 per aggiornare i criteri di sostenibilità, risparmio emissivo ed efficienza dei biocombustibili, recependo fedelmente la Direttiva RED III.
- Integra il comma 3 per prevedere che gli impianti di digestione anaerobica debbano garantire la copertura delle vasche di digestato per la captazione e recupero di gas, riducendo le emissioni di metano.
- Abroga il comma 17, in quanto rimanda al mantenimento di alcuni articoli del decreto 66/2005 che vengono abrogati in questo stesso testo.

Art. 20 - Inserimento dell'articolo 42-bis nel D.Lgs. 199/2021

- Integra il D.Lgs. 199/2021 con l'articolo 42-bis, che disciplina i criteri di riduzione delle emissioni (soglia minima del 70%) per i RFNBO (combustibili rinnovabili di origine non biologica) e i RFC (carburanti da carbonio riciclato).
- Tali criteri devono essere rispettati per il conteggio negli obblighi/obiettivi e per beneficiare di misure di sostegno, in recepimento della Direttiva RED III.

Art. 21 - Modifiche all'articolo 43 del D.Lgs. 199/2021

- Modifica l'articolo 43 del D.Lgs. 199/2021 per aggiornare i riferimenti normativi e la portata delle norme relative alla verifica del rispetto dei criteri, estendendola anche alle nuove tipologie di carburanti.
- Integra il comma 10-bis come misura di raccordo con il sistema ETS (Emission Trading System), stabilendo che ai biocombustibili certificati si possano attribuire fattori di emissione nulli.

Art. 22 - Inserimento dell'articolo 45-bis nel D.Lgs. 199/2021

- Integra il D.Lgs. 199/2021 con l'articolo 45-bis, introducendo l'obbligo di funzionalità di ricarica intelligente.
- Dispone che, a partire dal 30 giugno 2026, tutti i punti di ricarica di potenza standard (nuovi o sostituiti, non accessibili al pubblico) devono essere certificati ai sensi dell'Allegato X alla norma tecnica CEI 021.

Art. 23 - Modifiche alla rubrica del TITOLO VI del D.Lgs. 199/2021

- Modifica la rubrica del TITOLO VI del D.Lgs. 199/2021, aggiungendo le parole "E TRACCIABILITÀ".

Art. 24 - Modifiche all'articolo 46 del D.Lgs. 199/2021

- Modifica il comma 2 dell'articolo 46 del D.Lgs. 199/2021, estendendo la Garanzia di Origine (GO) anche ai combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica.
- Integra il comma 3 prevedendo procedure di qualifica semplificate e corrispettivi ridotti per l'emissione delle GO per impianti di potenza inferiore a 50 kW e per le Comunità Energetiche Rinnovabili.



- Sostituisce la lettera c) del comma 6 per definire la gestione delle GO del biometano incentivato: se il GSE lo ritira, emette e contestualmente trasferisce le GO a sé stesso per assegnarle con procedure concorrenziali di vendita congiunta (biometano + GO).

Art. 25 - Inserimento dell'articolo 47-bis nel D.Lgs. 199/2021

- Integra il D.Lgs. 199/2021 con il nuovo articolo 47-bis, recependo l'articolo 31-bis della Direttiva (UE) 2018/2001 relativo alla Banca dati dell'Unione europea.
- Stabilisce l'obbligo di partecipazione obbligatoria degli operatori economici (ivi inclusi i fornitori di combustibile) alla banca dati, con l'inserimento di informazioni sulle transazioni e sulle caratteristiche di sostenibilità.
- Per i carburanti per aviazione, si richiede l'inserimento delle informazioni previste dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2405; la copertura degli oneri spettanti al GSE è prevista mediante un corrispettivo a carico degli operatori, da definire con decreto del MASE.

Art. 26 - Modifiche all'articolo 48 del D.Lgs. 199/2021

- Modifica l'articolo 48 del D.Lgs. 199/2021, stabilendo che il GSE debba assicurare il monitoraggio della produzione e dell'uso di idrogeno e derivati, inclusi i combustibili rinnovabili di origine non biologica, ai fini del calcolo di cui all'articolo 11-bis.
- Integra il comma 4 (lettera f-bis) prevedendo che il MASE fornisca un quadro delle misure e dei regimi di sostegno per le rinnovabili elettriche e delle barriere che si frappongono al raggiungimento degli obiettivi, inclusi quelli relativi ai regimi amministrativi del decreto legislativo n. 190 del 2024.

Art. 27 - Modifiche all'ALLEGATO I del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

Art. 28 - Modifiche all'ALLEGATO III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

Art. 29 - Modifiche all'ALLEGATO IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

Art. 30 - Modifiche all'ALLEGATO V del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

Art. 31 - Modifiche all'ALLEGATO VI del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

Art. 32 - Modifiche all'ALLEGATO VII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

Art. 33 - Modifiche all'ALLEGATO VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

Art. 34 - Modifiche all'articolo 3 del D.Lgs. 79/1999

- Integra l'articolo 3 del D.Lgs. 79/1999 (che disciplina il mercato elettrico) con i nuovi commi 2-nonies, 2-decies e 2-undecies.
- Tali commi impongono ad ARERA (entro 180 giorni) di definire criteri affinché il gestore della rete di trasmissione (Terna) renda disponibili informazioni sulla quota di energia rinnovabile e, tramite decreto del MASE (entro 120 giorni), sul tenore di emissioni di gas serra per ogni zona di offerta. L'obbligo è volto a garantire che le informazioni siano rese disponibili con la massima accuratezza (a intervalli orari o sub-orari) per tutti i partecipanti al mercato, inclusi aggregatori e consumatori finali.

Art. 35 - Modifiche all'articolo 38 del D.Lgs. 93/2011



- Integra l'articolo 38 del D.Lgs. 93/2011 con il nuovo comma 5-octies.
- Stabilisce che ARERA (entro 180 giorni) adotti criteri affinché il gestore della rete di distribuzione renda disponibili, in modo aggregato e anonimo, i dati sull'energia elettrica da fonti rinnovabili generata e immessa in rete da autoconsumatori e Comunità Energetiche Rinnovabili. L'obiettivo è garantire l'interoperabilità e la disponibilità non discriminatoria di tali dati per tutti i partecipanti al mercato.

Art. 36 - Modifiche all'articolo 15 del D.Lgs. 28/2011

- Integra l'articolo 15 del D.Lgs. 28/2011 con i nuovi commi 1-ter, 1-quater e 1-quinques.
- Si definiscono, con decreto del MASE, i sistemi di certificazione per gli installatori e i progettisti di sistemi di riscaldamento/raffrescamento, fotovoltaico e punti di ricarica con gestione della domanda, tenendo conto dei criteri dell'Allegato 4. Viene previsto l'obbligo per FIRE di pubblicare l'elenco dei soggetti certificati e di relazionare sull'adeguatezza del loro numero rispetto agli obiettivi del PNIEC, ponendo l'onere a carico dei soggetti certificati.

Art. 37 - Modifiche all'ALLEGATO 4 del D.Lgs. 28/2011

- Modifica la rubrica e i punti dell'Allegato 4 del D.Lgs. 28/2011, dettagliando i criteri di Formazione e Certificazione di installatori e progettisti di impianti FER.
- Le modifiche estendono l'ambito di applicazione a installatori di sistemi fotovoltaici, stoccaggio energetico e punti di ricarica con gestione della domanda. Introduce requisiti più rigorosi per i programmi di formazione e per il rinnovo della qualificazione, subordinato a corsi di aggiornamento.

Art. 38 - Modifiche all'articolo 10 del D.Lgs. 102/2014

- Integra l'articolo 10 del D.Lgs. 102/2014 con il nuovo comma 2-bis.
- Il comma stabilisce che il rapporto annuale di monitoraggio debba includere una valutazione del potenziale nazionale di energia da fonti rinnovabili e dell'uso del calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e raffrescamento.

Art. 39 - Modifiche all'articolo 1 del D.Lgs. 66/2005

- Sostituisce il comma 1 dell'articolo 1 del D.Lgs. 66/2005, estendendo l'ambito di applicazione del decreto sulla qualità dei combustibili a veicoli stradali, macchine mobili non stradali, trattori agricoli e forestali e imbarcazioni.

Art. 40 - Modifiche all'articolo 2 del D.Lgs. 66/2005

- Modifica il comma 1 dell'articolo 2 del D.Lgs. 66/2005, sostituendo le definizioni di "fornitore" e "biocarburanti" con i riferimenti incrociati alle definizioni stabilite nell'articolo 2, comma 1, lettere pp) e v) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Art. 41 - Modifiche all'articolo 3 del D.Lgs. 66/2005

- Sopprime il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del D.Lgs. 66/2005.

Art. 42 - Modifiche all'articolo 4 del D.Lgs. 66/2005



- Modifica il comma 2 dell'articolo 4 del D.Lgs. 66/2005 imponendo alle imprese di produzione/importazione di combustibili di assicurare la commercializzazione di gasolio con un tenore di FAME non superiore al 7% presso almeno il 30% degli impianti di distribuzione in ogni provincia.
- Modifica il comma 3, estendendo l'obbligo per i gestori degli impianti che commercializzano gasolio con FAME superiore al 7% di esporre l'elenco dei veicoli incompatibili, fornito dalle società di produzione veicoli al MASE.

Art. 43 - Modifiche all'articolo 7 del D.Lgs. 66/2005

- Abroga i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 7 del D.Lgs. 66/2005.
- Non sono menzionate esplicitamente modifiche ad altri decreti al di fuori del D.Lgs. 66/2005.

Art. 44 - Modifiche all'articolo 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies del D.Lgs. 66/2005

- Abroga integralmente gli articoli 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies del D.Lgs. 66/2005.
- Non sono menzionate esplicitamente modifiche ad altri decreti al di fuori del D.Lgs. 66/2005.

Art. 45 - Modifiche all'articolo 9 del D.Lgs. 66/2005

- Modifica il comma 3 dell'articolo 9 del D.Lgs. 66/2005 aggiornando i riferimenti alle percentuali e agli elenchi previsti dai precedenti articoli 3 e 4.
- Abroga i commi 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 dello stesso articolo 9.

Art. 46 - Modifiche all'allegato I del D.Lgs. 66/2005

Art. 47 - Modifiche all'allegato II del D.Lgs. 66/2005

Art. 48 - Modifiche all'allegato V del D.Lgs. 66/2005

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali in quanto, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, lo Stato ha legislazione concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia di cui è chiamato a determinare i principi fondamentali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.



7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La modifica avviene mediante novella legislativa al d.lgs. 199/2021, senza introdurre nuove discipline autonome. Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga attualmente all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento risulta compatibile con l'ordinamento comunitario, posto che verte sul recepimento di una direttiva dell'Unione europea. Il provvedimento risulta compatibile con l'ordinamento comunitario, apportando correttivi al decreto legislativo n. 199 del 2021 anche al fine di assicurarne la piena coerenza.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto*

Risultano attualmente aperte le seguenti procedure di infrazione:

- n. 2024/0232 per il mancato recepimento, entro il 1° luglio 2024, dell'articolo 1, punto 6), relativamente all'articolo 15 sexies della direttiva (UE) 2018/2001, e dell'articolo 1, punto 7) relativamente agli articoli 16, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies e 16 septies della direttiva (UE) 2023/2413;
- n. 2025/0228 per il mancato recepimento della direttiva (UE) 2023/2413.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali. 13) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto***

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia della Comunità Europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.



15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il provvedimento in esame introduce le seguenti definizioni al fine di dare compiuta e completa attuazione alla Direttiva:

All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 contenente le definizioni utilizzate ai fini del medesimo decreto sono state apportate modificazioni, sia in termini di soppressione che sostituzione di specifiche parole all'interno delle declaratorie ivi contenute. In particolare, le lettere a), d) e r) aggiornano le definizioni già contenute nel D.lgs. n. 199/2021, in coerenza le definizioni della Direttiva (UE) 2023/2413. La lettera dd) ricomprende nella definizione di biogas anche biometano e bioidrogeno, quali tipologie specifiche di combustibili e carburanti gassosi prodotti dalle biomasse, che rappresentano una peculiarità del mercato italiano e che essendo richiamati nell'articolato del decreto richiedevano una loro collocazione all'interno delle tipologie di combustibili definite nella Direttiva. La lettera ll), modifica la definizione già contenuta nel D.lgs. n. 199/2021, in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva (UE) 2023/2413. Al fine di garantire una coerenza del Decreto in esame con le disposizioni normative vigenti si è ritenuto equiparare la dicitura "combustibili rinnovabili di origine non biologica" a quella di "carburanti rinnovabili di origine non biologica". Per quanto riguarda la lettera pp), è stata estesa la definizione di fornitore di combustibile anche ad alcuni fornitori di energia elettrica per uso trasporti diversi dal ferroviario in coerenza a quanto previsto dagli obblighi derivanti dall'art. 39 D lgs 199/2021 che recepisce le disposizioni dell'art. 25 della Direttiva (UE) 2023/2413, per i quali è stato individuato il soggetto obbligato come l'operatore del punto di ricarica ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2023/1804 del parlamento europeo e del consiglio del 13 settembre 2023.

Si evidenzia, infine, l'inserimento delle seguenti nuove lettere al comma 1 dell'articolo 2: iii) "legname tondo industriale"; ll) "apparecchiatura per l'energia solare"; mmm) "zona di offerta"; nnn) "tecnologia innovativa per l'energia rinnovabile"; ooo) sistema di misurazione intelligente"; ppp) "punto di ricarica"; qqq) "mercati dell'energia elettrica"; rrr) "batteria per uso domestico"; sss) "batteria per veicoli elettrici"; tt) "batteria industriale"; uuu) "stato di salute"; vvv) "stato di carica"; zzz) "setpoint di potenza"; aaaa) "ricarica intelligente"; bbbb) "ricarica bidirezionale"; cccc) "punto di ricarica di potenza standard"; dddd) "industria"; eeee) "scopo non energetico"; ffff) "combustibili rinnovabili"; gggg) "efficienza energetica al primo posto"; hhhh) "piantagione forestale"; iiii) "energia osmotica"; ll) "efficienza del sistema"; mmmm) "stoccaggio dell'energia co-ubicato"; nnnn) "veicolo elettrico solare".

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Le norme richiamate sono state modificate facendo ricorso alla tecnica della novella legislativa. A tal proposito si rinvia a quanto già esposto nella PARTE I numero 3.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di definizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo, sono previsti interventi in normativa secondaria da parte delle Amministrazioni competenti la cui tempistica prevista viene considerata congrua.

In particolare, sono previsti i seguenti:

- decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione del comma 1, secondo periodo, nell'ottica di un bilanciamento tra le esigenze del sistema energetico e quelle di economia circolare (**articolo 5**).
- uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti le modalità, i criteri e gli strumenti per ottemperare agli obblighi relativi al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 comma 1, anche attraverso specifici regimi di supporto (**Articolo 8**);
- sono richiesti atti di cooperazione internazionale e piani di gestione dello spazio marittimo. La tempistica (2030, 2033) è congrua (**Articolo 10**).
- entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono disciplinati i criteri e le modalità di attuazione, tenendo conto del diverso grado di contribuzione agli obiettivi di sviluppo dei servizi di flessibilità, bilanciamento e mobilità elettrica di specifiche tipologie di veicoli (**Articolo 13**).
- con uno o più decreti del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabilite le modalità di partecipazione obbligatoria alla banca dati dell'Unione europea di cui all'articolo 31-bis della direttiva (UE) 2018/2001 da parte dei soggetti interessati (**Articolo 25**);



- l'ARERA, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, adotta i criteri e le modalità sulla base dei quali il gestore della rete di trasmissione nazionale rende disponibili, in relazione all'energia elettrica fornita in ogni zona di offerta, le informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili (**Articolo 34**);
- con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 120 giorni dalla pubblicazione dei criteri e delle modalità disciplinate da ARERA, sono disciplinati i criteri e le modalità sulla base dei quali il gestore della rete di trasmissione nazionale rende disponibili, in relazione all'energia elettrica fornita in ogni zona di offerta, le informazioni sul tenore di emissioni di gas a effetto serra (**Articolo 34**);
- l'ARERA, entro 180 giorni dall'entra in vigore della presente disposizione, adotta i criteri e le modalità sulla base dei quali il gestore della rete di distribuzione rende disponibili, in modo aggregato e anonimo, i dati riguardanti l'energia elettrica da fonti rinnovabili generata e immessa nella rete dagli autoconsumatori e dalle comunità di energia rinnovabile, assicurando l'interoperabilità sulla base di formati di dati armonizzati e serie di dati standardizzati affinché possano essere utilizzati in maniera non discriminatoria dai partecipanti al mercato dell'energia elettrica, dagli aggregatori, dai consumatori e dagli utenti finali e che possano essere letti da dispositivi elettronici di comunicazione (**Articolo 38**);
- decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, volto a definire i sistemi di certificazione per installatori e progettisti di sistemi di riscaldamento e raffrescamento nell'edilizia, nell'industria e nell'agricoltura, nonché per installatori di sistemi solari fotovoltaici (compreso lo stoccaggio energetico) e di punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda. Tale rinvio si rende necessario in ragione della natura tecnica e dinamica della materia, che richiede l'aggiornamento periodico dei criteri di certificazione in funzione dell'evoluzione tecnologica e delle esigenze del mercato. La disciplina di dettaglio non può essere esaurita nella normativa primaria, ma necessita di essere definita e aggiornata con strumenti regolamentari flessibili (**Articolo 36**).

Nel caso del provvedimento normativo in esame, il ricorso agli atti normativi sopra menzionati, i quali consentono di rendere applicabili le disposizioni di legge più generali, risponde alla necessità di dettagliare gli aspetti specifici e tecnici espressi in termini generali dall'intervento normativo in proposta. Il ricorso a tale strumento normativo permette alla norma primaria di rimanere flessibile e di adattarsi a situazioni complesse, affidando al ministero competente l'esecuzione delle norme attraverso regolamenti dettagliati e più agili. Inoltre, si rappresenta che, per integrare la previsione normativa con elementi contingenti o tecnici, che di frequente si rende necessaria la revisione della disciplina (ad es.: aggiornamento delle tariffe incentivante, adeguamento quote d'obbligo, requisiti minimi prestazionali degli elementi tecnici etc.), il rinvio ai decreti ministeriali rappresenta lo strumento più adeguato e funzionale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici allineati alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Non è stato necessario utilizzare dati statistici ISTAT.

Sono stati utilizzati dati informativi raccolti ed elaborati dalle società vigilate GSE SpA, RSE SpA.

